Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0448(COD)

16.4.2025

EMENDAMENTI
1553 - 1967

Progetto di relazione
Tilly Metz, Daniel Buda
(PE770.070v01-00)

Protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate

Proposta di regolamento
(COM(2023)0770 – C9-0446/2023 – 2023/0448(COD))

Emendamento 1553
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di due parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1554
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di due parti***, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;***	a) il viaggio consiste in un massimo di due parti

Or. it

Emendamento 1555
Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio ***consiste in un massimo di due parti, ciascuna di durata*** non superiore a ***21*** ore, dopo ***le quali*** gli animali ***giungono al luogo di destinazione***;	a) il viaggio ***ha una durata*** non superiore a ***24*** ore, ***con un periodo di riposo di almeno un'ora*** dopo ***un massimo di 12 ore di trasporto; durante il periodo di riposo,*** gli animali ***restano sul mezzo di***

trasporto in sosta;

Or. en

Emendamento 1556
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio ***consiste in*** un massimo di ***due parti, ciascuna*** di ***durata non superiore a 21 ore, dopo le quali*** gli animali ***giungono al luogo di destinazione***;	a) il viaggio ***prevede periodi di riposo di almeno un'ora dopo*** un massimo di ***dieci ore*** di ***trasporto; durante il periodo di riposo,*** gli animali ***restano sul mezzo di trasporto in sosta***;

Or. fr

Emendamento 1557
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di due ***parti***, ciascuna di durata non superiore a ***21*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di due ***tratte***, ciascuna di durata non superiore a ***24*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione ***finale***;

Or. en

Emendamento 1558
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di ***due parti***, ***ciascuna*** di durata non superiore a ***21*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di ***tre segmenti***, ***ciascuno*** di durata non superiore a ***29*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 1559
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in ***un massimo di due parti***, ciascuna di durata non ***superiore a 21*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) ***se*** il viaggio consiste in ***molteplici tratte***, ciascuna di durata ***che*** non ***deve superare le 29*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Motivazione

Data la suscettibilità dei suini alle malattie nei punti di sosta, idealmente dovrebbero rimanere sul veicolo. Per ridurre al minimo il rischio, la tratta è estesa da 21 a 29 ore, consentendo viaggi diretti senza un lungo periodo di riposo.

Emendamento 1560
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in ***un massimo di due parti***, ***ciascuna*** di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in ***tre cicli***, ***ciascuno*** di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 1561
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di ***due parti***, ***ciascuna*** di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di ***tre cicli***, ***ciascuno*** di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 1562
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di ***due*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di ***tre*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 1563
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di ***due*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di ***tre*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 1564
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di ***due*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di ***tre*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Motivazione

Il viaggio totale dovrebbe essere pari a 111 ore, ossia tre parti di 21 ore, seguite da due pause di 24 ore (21+24+21+24+21).

Emendamento 1565
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di ***due*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di ***tre*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. it

Emendamento 1566
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in ***un massimo di due*** parti, ciascuna di durata non superiore a ***21*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in ***molteplici*** parti, ciascuna di durata non superiore a ***29*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 1567
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di ***due*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di ***quattro*** parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta nel regolamento di due cicli di viaggio supplementari contribuirebbe a tenere conto delle diverse realtà geografiche tra gli Stati membri. I paesi senza sbocco sul mare devono spesso affrontare tempi di trasporto più lunghi per raggiungere i porti e molti trasporti sono effettuati interamente su strada. Ad esempio, l'esportazione su strada di suini da riproduzione dagli Stati membri centrali alla Grecia può richiedere ben più di 20 ore. Riconoscere queste differenze è fondamentale per mantenere condizioni di mercato equilibrate in tutta l'UE.

Emendamento 1568
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di due parti, ciascuna di durata non superiore a ***21*** ore, dopo le quali gli animali	a) il viaggio consiste in un massimo di due parti, ciascuna di durata non superiore a ***36*** ore, dopo le quali gli animali

giungono al luogo di destinazione;	giungono al luogo di destinazione;

Or. ro

Emendamento 1569
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di due parti, ciascuna di durata non superiore a ***21*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di due parti, ciascuna di durata non superiore a ***otto*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 1570
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in ***un massimo di due*** parti, ciascuna di durata non superiore a ***21*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in ***molteplici*** parti, ciascuna di durata non superiore a ***29*** ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 1571
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di ***due parti***, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di ***quattro tratte***, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. es

Motivazione

L'importante è che siano garantite condizioni di trasporto ottimali.

Emendamento 1572
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il viaggio consiste in un massimo di ***due parti, ciascuna*** di durata non superiore a ***21*** ore, dopo ***le quali*** gli animali giungono al luogo di destinazione;	a) il viaggio consiste in un massimo di ***una parte*** di durata non superiore a ***quattro*** ore, dopo ***la quale*** gli animali giungono al luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 1573
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) dopo il periodo di viaggio, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa continuare fino al raggiungimento del luogo di destinazione;

Or. en

Motivazione

With the proposed maximum transport period for mammals, it is likely that trade with all member states may become unfeasible. This would result in economic disadvantages for member states and hinder the unrestricted movement of goods. Considering the genetic diversity of some breeds, the movement of breeding animals remains essential. Although modern methods like semen/embryo transport can minimize the need for live animal movement, certain restrictions exist, such as the prohibition of embryo transfer in organic farming according to EU Regulation 848/18. A pragmatic solution must be devised to address the transportation needs of breeding animals.

Emendamento 1574
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime 21 ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1575
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime ***21 ore dall'inizio*** del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire***;***	b) dopo le prime***, le seconde e le terze parti*** del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire***. La Commissione adotta le***

	misure necessarie per garantire la disponibilità e la sicurezza sanitaria dei posti di controllo per il trasporto di animali, in particolare nelle zone ad alta densità di trasporto. Tali posti di controllo sono gestiti in modo tale da ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie, anche di malattie altamente infettive come l'afta epizootica. Qualora un focolaio sia collegato a un posto di controllo, gli allevatori hanno diritto al pieno risarcimento dei danni subiti come conseguenza diretta.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta nel regolamento di due cicli di viaggio supplementari contribuirebbe a tenere conto delle diverse realtà geografiche tra gli Stati membri. I paesi senza sbocco sul mare devono spesso affrontare tempi di trasporto più lunghi per raggiungere i porti e molti trasporti sono effettuati interamente su strada. Ad esempio, l'esportazione su strada di suini da riproduzione dagli Stati membri centrali alla Grecia può richiedere ben più di 20 ore. Riconoscere queste differenze è fondamentale per mantenere condizioni di mercato equilibrate in tutta l'UE.

Emendamento 1576
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo ***le prime 21*** ore ***dall'inizio del viaggio*** e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***di almeno 24 ore*** presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo ***29*** ore e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***adattato alle esigenze di ciascuna specie*** presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire***, a condizione che gli animali trasportati non siano considerati pericolosi o difficili da gestire e non necessitino di strutture speciali adattate alle loro caratteristiche specifiche***;

Or. en

Emendamento 1577
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime 21 ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***di almeno 24 ore*** presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo le prime 21 ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***adeguato alla specie trasportata*** presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;

Or. fr

Emendamento 1578
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo ***le prime 21 ore dall'inizio del*** viaggio ***e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione***, gli animali vengono scaricati ***per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire***;	b) dopo ***il*** viaggio, gli animali vengono scaricati ***immediatamente***;

Or. en

Emendamento 1579
Ivan David

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime ***21*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di ***almeno*** 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo le prime ***24*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire***. I suini e i suinetti devono rimanere sul mezzo di trasporto in sosta durante il periodo di riposo o essere trasportati direttamente a destinazione senza tale periodo***;

Or. en

Emendamento 1580
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime 21 ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore ***presso un*** posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo le prime 21 ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore ***solo ove possibile, a seconda delle condizioni del traffico e di sosta o di scarico al momento dell'arrivo al*** posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;

Or. fr

Motivazione

La proposta non tiene conto di eventuali imprevisti e difficoltà legate alle condizioni del traffico o alle condizioni di accesso a un parcheggio o a un punto di scarico. Tuttavia tali condizioni sfuggono al controllo del conducente.

Emendamento 1581
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo ***le prime*** 21 ore ***dall'inizio del viaggio*** e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***di almeno 24 ore*** presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo 21 ore e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***adattato alle esigenze di ciascuna specie*** presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire***. È possibile prolungare il termine di 21 ore di ulteriori quattro ore se ciò consente di raggiungere il luogo di destinazione entro tale termine***;

Or. es

Motivazione

I periodi di riposo di 24 ore su viaggi di 21 ore e le pause di un'ora dopo dieci ore di viaggio ritarderebbero il viaggio e aumenterebbero lo stress. Tale condizione dovrebbe essere resa flessibile al fine di adattarla a specie diverse e consentire tempi aggiuntivi quando la destinazione è vicina. Deve essere sempre garantito il rispetto della legislazione del lavoro riguardante i conducenti ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 e delle normative nazionali.

Emendamento 1582
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime 21 ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***di almeno 24 ore*** presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo le prime 21 ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***adattato alle esigenze di ciascuna specie*** presso un posto di controllo ***dotato di infrastrutture adeguate*** prima che il trasporto possa proseguire;

Or. el

Emendamento 1583
Benoit Cassart, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo ***le prime 21*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***di almeno 24 ore*** presso un posto di controllo ***prima che il trasporto possa*** proseguire;	b) dopo ***24*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***adattato a ciascuna specie*** presso un posto di controllo***. Dopo il periodo di riposo, il viaggio può*** proseguire ***per un altro periodo di 24 ore***;

Or. en

Emendamento 1584
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime ***21*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo le prime ***otto*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire ***per un massimo di otto ore***;

Or. en

Emendamento 1585
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime 21 ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***di almeno 24 ore*** presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo le prime 21 ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo ***adattato alle esigenze di ciascuna specie*** presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;

Or. en

Emendamento 1586
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo ***le prime 21 ore dall'inizio*** del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo ***la prima e la seconda parte*** del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;

Or. it

Emendamento 1587
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime ***21*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo le prime ***29*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;

Or. en

Emendamento 1588
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime ***21*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo le prime ***29*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;

Or. en

Emendamento 1589
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dopo le prime ***21*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di ***almeno*** 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;	b) dopo le prime ***29*** ore dall'inizio del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per un periodo di riposo di 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire;

Or. en

Emendamento 1590
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) se il luogo di destinazione può essere raggiunto prolungando la durata del viaggio fino a 4 ore, lo scarico per un periodo di riposo di almeno 24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire non è obbligatorio. In tali casi la durata massima del viaggio può essere prolungata fino a 4 ore;

Or. ro

Motivazione

Il carico e lo scarico di animali che comportano un tempo di attesa di almeno 24 ore in un luogo sconosciuto è per gli animali un fattore di stress maggiore rispetto al prolungamento della durata del viaggio.

Emendamento 1591
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) i suini e i suinetti devono rimanere sul mezzo di trasporto in sosta durante il periodo di riposo o essere trasportati direttamente a destinazione senza tale periodo;

Or. en

Emendamento 1592
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) gli animali da trasportare sono considerati idonei al trasporto

	conformemente all'allegato I, capo I, e hanno un'età superiore a tre mesi;

Or. en

Emendamento 1593
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) durante il periodo di riposo, gli animali per cui ciò è ritenuto necessario restano sul mezzo di trasporto in sosta;

Or. en

Emendamento 1594
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) entrambe le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1595
Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) entrambe le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1596
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) entrambe le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) entrambe le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante i periodi di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta ***e sono adottate misure per mantenere le temperature entro gli intervalli consentiti di cui all'articolo 31, ad esempio mantenendo in funzione i sistemi di climatizzazione o parcheggiando in aree fuori dalla luce solare diretta***.

Or. en

Emendamento 1597
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) ***entrambe*** le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di ***dieci*** ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta***.***	c) le ***tre*** parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di ***14*** ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta***; la durata del viaggio può essere prolungata fino a quattro ore se ciò garantisce l'arrivo a destinazione.***

Or. en

Emendamento 1598
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe le parti*** del viaggio di cui alla lettera a) ***prevedono*** periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) ***ciascuna delle tratte*** del viaggio di cui alla lettera a) ***prevede*** periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta***; è possibile prolungare il termine di dieci ore di altre due ore se ciò consente di raggiungere il luogo di destinazione entro tale termine***.

Or. es

Emendamento 1599
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe le parti del viaggio di cui alla lettera a)*** prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) ***i viaggi*** prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore ***di trasporto***; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta***; tali viaggi possono essere prolungati per un massimo di***

	quattro ore se ciò permette di raggiungere prima il luogo di destinazione.

Or. fr

Motivazione

Emendamento alternativo. L'obbligo di 24 ore di riposo (indipendentemente dalle specie) dopo 21 ore di trasporto aggiungerebbe tempi di scarico/carico non necessari che stresserebbero gli animali ancor più di un prolungamento del tempo trascorso su strada. È necessario rendere più flessibili tali norme al fine di allinearle ai diritti sociali dei conducenti conformemente al regolamento (CE) n. 561/2006.

Emendamento 1600
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe le parti*** del viaggio di cui alla lettera a) ***prevedono*** periodi di riposo di almeno un'ora ***dopo un massimo di dieci ore***; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) ***ciascuna parte*** del viaggio di cui alla lettera a) ***prevede*** periodi di riposo di almeno un'ora***, che dovrebbero coincidere con le interruzioni obbligatorie dei conducenti***; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta***, a meno che gli animali non siano trasportati su rotaia***.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta nel regolamento di due cicli di viaggio supplementari contribuirebbe a tenere conto delle diverse realtà geografiche tra gli Stati membri. I paesi senza sbocco sul mare devono spesso affrontare tempi di trasporto più lunghi per raggiungere i porti e molti trasporti sono effettuati interamente su strada. Ad esempio, l'esportazione su strada di suini da riproduzione dagli Stati membri centrali alla Grecia può richiedere ben più di 20 ore. Riconoscere queste differenze è fondamentale per mantenere condizioni di mercato equilibrate in tutta l'UE.

Emendamento 1601
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe le parti del viaggio*** di cui alla lettera a) ***prevedono periodi*** di riposo di almeno un'ora dopo ***un massimo di dieci*** ore***; durante il periodo di riposo***, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) ***ciascuna delle molteplici tratte di trasporto*** di cui alla lettera a) ***deve comprendere un periodo*** di riposo di almeno un'ora dopo ***24*** ore ***di guida diurna***, ***durante il quale*** gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. en

Emendamento 1602
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe le parti*** del viaggio ***di cui alla lettera a) prevedono*** periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore***;*** durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) ***ciascuno dei segmenti di 21 ore*** del viaggio di cui alla lettera a) ***prevede*** periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore***, a meno che gli animali non siano trasportati su rotaia.*** Durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. en

Emendamento 1603
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) entrambe le ***parti*** del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli	c) entrambe le ***tratte*** del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore ***di guida diurna***; durante il periodo di

animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. en

Emendamento 1604
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) entrambe le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono ***periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore***; ***durante il periodo di riposo, gli*** animali ***restano sul mezzo di*** trasporto ***in sosta***.	c) entrambe le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono ***un controllo degli*** animali ***almeno ogni quattro ore per valutarne il benessere e l'idoneità al*** trasporto.

Or. en

Emendamento 1605
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe le parti*** del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) ***i tre cicli*** del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. en

Emendamento 1606
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe*** le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) ***tutte*** le ***tre*** parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. en

Emendamento 1607
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe le parti*** del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) ***i cicli*** del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. en

Emendamento 1608
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) entrambe le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di ***dieci*** ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) entrambe le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di ***quattro*** ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. en

Emendamento 1609
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe*** le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di ***dieci*** ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di ***14*** ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. en

Emendamento 1610
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe*** le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di ***dieci*** ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) le parti del viaggio di cui alla lettera a) prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di ***14*** ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. en

Emendamento 1611
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***entrambe le parti*** del viaggio di cui alla lettera a) ***prevedono*** periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) ***ciascuna parte*** del viaggio di cui alla lettera a) ***prevede*** periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. it

Emendamento 1612
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) entrambe le parti del viaggio ***di cui alla lettera a)*** prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.	c) entrambe le parti del viaggio prevedono periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore; durante il periodo di riposo, gli animali restano sul mezzo di trasporto in sosta.

Or. it

Emendamento 1613
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) in caso di trasporto di riproduttori di qualità pregiata verso paesi terzi, il viaggio può comprendere parti supplementari, purché queste siano effettuate conformemente alle disposizioni sui periodi di riposo;

Or. en

Motivazione

Potrebbero essere necessari trasporti più lunghi di riproduttori di qualità pregiata verso paesi terzi che desiderano (ri)costruire e sviluppare il proprio allevamento animale con riproduttori di qualità pregiata.

Emendamento 1614
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) in deroga al paragrafo 1, lettera b), i suini da riproduzione trasportati a fini riproduttivi potranno riposare sul veicolo per un minimo di 12 ore per salvaguardare il loro stato sanitario speciale ed evitare situazioni di stress.

Or. en

Emendamento 1615
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il punto di partenza e il punto di destinazione, nonché eventuali fermate intermedie, ad esempio presso un posto di controllo, devono essere indicati nella documentazione di viaggio.

Or. en

Emendamento 1616
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il trasporto di tali animali è in partenza da e/o è destinato a una zona remota dell'UE;

Or. en

Emendamento 1617
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) le lettere da a) a c) non si applicano agli animali destinati alla riproduzione.

Or. en

Emendamento 1618
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) il trasporto ha luogo durante il periodo di transizione di 18 mesi dall'entrata in vigore e dall'applicazione del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1619
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) al trasportatore è concessa un'autorizzazione se soddisfa le prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8;

Or. en

Emendamento 1620
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) un veterinario ufficiale e indipendente è presente al momento del carico alla partenza e al momento dello scarico alla destinazione finale;

Or. en

Emendamento 1621
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c sexies) le lettere a) e b) si applicano a tutti gli animali terrestri svezzati, diversi dagli uccelli domestici o dai conigli, senza eccezioni;

Or. en

Emendamento 1622

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c septies) il luogo di partenza e il luogo di destinazione, nonché le eventuali fermate intermedie, devono essere indicati nella documentazione di viaggio.

Or. en

Emendamento 1623
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trasporto su strada di uccelli domestici e conigli per fini diversi dalla macellazione è conforme alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V, punto 2.	3. Il trasporto su strada di uccelli domestici, ***specie di selvaggina da penna*** e conigli per fini diversi dalla macellazione è conforme alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V, punto 2.

Or. es

Emendamento 1624
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trasporto su strada di uccelli domestici ***e*** conigli per fini diversi dalla macellazione è conforme alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V, punto 2.	3. Il trasporto su strada di uccelli domestici***,*** conigli ***e specie di selvaggina da penna*** per fini diversi dalla macellazione è conforme alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V,

punto 2.

Or. en

Emendamento 1625
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Agli animali terrestri diversi dagli uccelli domestici ***e*** dai conigli sono offerti acqua e alimenti a intervalli regolari, come stabilito nell'allegato I, capo V.	4. ***Laddove non sia controproducente per il benessere degli animali trasportati in considerazione della specie e della forma specifica di trasporto,*** agli animali terrestri diversi dagli uccelli domestici***,*** dai conigli ***e dalle specie di selvaggina da penna*** sono offerti acqua e alimenti a intervalli regolari, come stabilito nell'allegato I, capo V***, a condizione che ciò non comprometta il benessere dell'animale trasportato, tenendo conto del tipo di animale e del mezzo di trasporto***.

Or. en

Emendamento 1626
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Agli animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli sono offerti acqua e alimenti a intervalli regolari, come stabilito nell'allegato I, capo V.	4. ***A seconda delle attrezzature disponibili presso il luogo di sosta del veicolo (accesso a un abbeveratoio, alimenti, etc.),*** agli animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli sono offerti acqua e alimenti a intervalli regolari,

come stabilito nell'allegato I, capo V.

Or. fr

Motivazione

L'attuale configurazione delle aree di sosta e dei parcheggi per gli automezzi pesanti in tutta la rete stradale europea rende impossibile garantire la disponibilità di punti di approvvigionamento idrico e alimentare; spesso per i conducenti di autocarri è già complicato riuscire a trovare un posto in cui sostare a causa della saturazione dei parcheggi.

Emendamento 1627
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Agli animali terrestri ***diversi dagli uccelli domestici e dai conigli*** sono offerti acqua e alimenti a intervalli regolari, come stabilito nell'allegato I, capo V.	4. Agli animali terrestri sono offerti acqua e alimenti a intervalli regolari, come stabilito nell'allegato I, capo V.

Or. en

Emendamento 1628
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il paragrafo 1, lettera c), non si applica al trasporto su rotaia.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1629
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un progetto autorizzato o di riproduzione a norma della direttiva 2010/63/UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1630
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un progetto autorizzato o di riproduzione a norma della direttiva 2010/63/UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1631
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un	6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un

progetto autorizzato ***o di riproduzione*** a norma della direttiva 2010/63/UE.	progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE ***o agli animali con un comprovato stato sanitario elevato destinati alla riproduzione***.

Or. en

Emendamento 1632
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 27 –paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. I periodi di viaggio di cui al paragrafo 1 e all'articolo 29, paragrafo 1, possono, in singoli casi, essere prolungati di due ore nell'interesse degli animali, tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 1633
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il tempo di viaggio ai sensi del paragrafo 1 e dell'articolo 29, paragrafo 2, nell'interesse degli animali in questione, può essere prolungato di due ore una volta soltanto tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

Or. de

Motivazione

La possibilità precedentemente esistente di prolungare il tempo di trasporto di due ore

nell'interesse degli animali e tenendo conto della vicinanza del luogo di destinazione in caso di ritardi imprevisti (allegato I, capo V, punto 1.8) dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 1634
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il tempo di viaggio di cui al paragrafo 1 e all'articolo 29, paragrafo 2, nell'interesse degli animali in questione, può essere prolungato di due ore una volta soltanto tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

Or. de

Emendamento 1635
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 28	***soppresso***
Tempi di viaggio e periodi di riposo per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri verso la macellazione	
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare	

un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.

3. Il trasporto di conigli e pollame verso la macellazione è conforme alle norme specifiche per tali specie di cui all'allegato I, capo V, punto 2.

Or. fr

Emendamento 1636
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 28	***soppresso***
Tempi di viaggio e periodi di riposo per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri verso la macellazione	
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	
3. Il trasporto di conigli e pollame verso la macellazione è conforme alle norme specifiche per tali specie di cui all'allegato I, capo V, punto 2.	

Or. en

Emendamento 1637
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Pekka Toveri, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Dan-Ştefan Motreanu, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 28	***soppresso***
Tempi di viaggio e periodi di riposo per il trasporto su strada o su rotaia di animali terrestri verso la macellazione	
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	
3. Il trasporto di conigli e pollame verso la macellazione è conforme alle norme specifiche per tali specie di cui all'allegato I, capo V, punto 2.	

Or. en

Motivazione

Il trasporto di animali verso un macello deve essere consentito indipendentemente dalla distanza, a condizione che tutte le prescrizioni in materia di benessere degli animali siano pienamente rispettate durante il viaggio. Tale approccio è necessario per prevenire l'insorgere di una concorrenza sleale tra gli operatori, nonché per evitare di imporre costi aggiuntivi ingiustificati agli agricoltori, i quali potrebbero essere costretti a utilizzare servizi più costosi a causa di condizioni rigorose di trasporto basate sulla durata o sulla distanza.

Emendamento 1638
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1639
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 1640
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1641
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	***soppresso***

Or. es

Motivazione

La macellazione presso macelli vicini non è sempre possibile. Non si tiene conto del fatto che gli animali possono essere trasportati in camion di tipo 2 adatti al trasporto su lunga distanza, né dell'aumento della densità di allevamento in determinate zone.

Emendamento 1642
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1643
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero esserci differenze nelle prescrizioni e nella durata dei viaggi verso la macellazione o per altri scopi.

Emendamento 1644
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1645
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il*** trasporto ***verso la macellazione*** di animali ***terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi***.	1. ***La durata del*** trasporto ***varia in funzione della destinazione finale degli animali: il luogo di partenza e la destinazione finale costituiscono i due elementi essenziali del contratto di trasporto tra il trasportatore e il cliente, che si tratti di importazioni o di esportazioni. Di conseguenza, dal punto di vista commerciale, un trasportatore può***

	effettuare trasporti di animali ***di durata variabile a seconda delle specificità degli ordini ricevuti dal cliente (luogo di carico e di scarico, raggruppamento delle partite, etc.)***.

Or. fr

Motivazione

Occorre tener conto delle specificità del trasporto di animali e delle diverse configurazioni geografiche che derivano dalle esigenze dei clienti dei trasportatori quando si tratta di effettuare le operazioni di carico in un luogo specifico e consegnare gli animali nel luogo previsto.

Emendamento 1646
Aurelijus Veryga, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***trasporto*** verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli ***è effettuato solo in brevi viaggi***.	1. Il ***tempo di viaggio*** verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli ***non supera le 12 ore***.

Or. en

Emendamento 1647
Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato ***solo*** in ***brevi viaggi***.	1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato in ***modo da rispettare il benessere degli animali tenendo conto nel contempo delle specificità geografiche ed economiche***. ***Sebbene occorra evitare lunghi viaggi***

superflui, i lunghi viaggi sono consentiti e organizzati conformemente all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 1648
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in ***brevi viaggi***.	1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in ***conformità delle disposizioni dell'articolo 27***.

Or. en

Motivazione

Consentire lunghi viaggi nell'ambito del quadro attuale può attenuare la linea di demarcazione tra le diverse finalità del viaggio, creando potenzialmente opportunità per classificare erroneamente gli animali da macellazione come animali riproduttori. È inoltre importante sottolineare che l'ammissibilità al trasporto deve essere valutata caso per caso, in quanto vi sono differenze sostanziali tra gli animali idonei alla macellazione e le categorie più fragili, come le galline ovaiole a fine carriera.

Emendamento 1649
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo ***in brevi viaggi***.	1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo ***per un massimo di 21 ore***.

Or. en

Emendamento 1650
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri ***diversi dagli uccelli domestici e dai conigli*** è effettuato solo in brevi viaggi.	1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri è effettuato solo in brevi viaggi.

Or. en

Emendamento 1651
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi. ***Durante i periodi di riposo sono adottate misure per mantenere le temperature entro gli intervalli consentiti di cui all'articolo 31, ad esempio mantenendo in funzione i sistemi di climatizzazione o parcheggiando in aree fuori dalla luce solare diretta.***

Or. en

Emendamento 1652
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri ***svezzati*** diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi ***di massimo due ore***.

Or. en

Emendamento 1653
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi.	1. Il trasporto verso la macellazione di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli è effettuato solo in brevi viaggi ***di massimo otto ore***.

Or. en

Emendamento 1654
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1655
Vilis Krištopans, Raffaele Stancanelli, Gilles Pennelle, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1656
Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1657
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Consentire lunghi viaggi nell'ambito del quadro attuale può attenuare la linea di demarcazione tra le diverse finalità del viaggio, creando potenzialmente opportunità per classificare erroneamente gli animali da macellazione come animali riproduttori. È inoltre importante sottolineare che l'ammissibilità al trasporto deve essere valutata caso per caso, in quanto vi sono differenze sostanziali tra gli animali idonei alla macellazione e le categorie più fragili, come le galline ovaiole a fine carriera.

Emendamento 1658
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1659
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
2023/0448(COM)
Articolo 28 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se ***all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso*** il macello ***più vicino adatto alle specie trasportate***.	2. Se***, tuttavia, uno qualsiasi dei punti di carico è situato in una regione scarsamente popolata (NUTS 3), sono consentiti lunghi viaggi di massimo 12 ore. Tale tempo massimo può essere prolungato di due ore al massimo nei casi in cui il conducente sia tenuto per legge a effettuare delle interruzioni prima di raggiungere*** il macello.

Or. en

Motivazione

I limiti di tempo di viaggio proposti avrebbero gravi ripercussioni sugli allevatori delle regioni remote scarsamente popolate, in cui è impossibile raccogliere un numero ragionevole di animali e raggiungere un macello entro il limite di tempo, o in cui la distanza riduce la scelta del macello da parte dell'allevatore, ostacolando così la capacità dei produttori di ottenere prezzi ottimali per i loro animali.

Il regolamento sul trasporto di animali non deve essere in contrasto con la direttiva 2002/15/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro e del tempo di riposo del conducente.

Emendamento 1660
Aurelijus Veryga, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se ***all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un***	2. Se***, tuttavia, uno qualsiasi dei punti di carico è situato in una regione scarsamente popolata, sono consentiti lunghi viaggi di massimo 12 ore. Il tempo***

breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello ***più vicino adatto alle specie trasportate***.	***aggiuntivo può essere prolungato di altre due ore nei casi in cui il conducente, prima di raggiungere*** il macello***, sia tenuto per legge a effettuare un'interruzione***.

Or. en

Emendamento 1661
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se ***all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso*** il macello ***più vicino adatto alle specie trasportate***.	2. Se***, tuttavia, uno qualsiasi dei punti di carico è situato in una regione scarsamente popolata che rientra nella classificazione NUTS 3, sono consentiti lunghi viaggi di massimo 12 ore. Il tempo aggiuntivo può essere prolungato di altre due ore nei casi in cui il conducente, prima di raggiungere*** il macello***, sia tenuto per legge a effettuare un'interruzione***.

Or. en

Motivazione

The proposed journey time limits would seriously impact farmers in sparsely populated and/or remote areas, where it is impossible to collect a reasonable number of animals and reach a slaughterhouse within the time limit, or where the distance reduces the farmer's choice of abattoir thus hindering the producers' ability to obtain optimal prices for their animals. The suggested rules would disrupt many supply chains, potentially causing widespread impact across the EU livestock sector. The authorisation needs to be blanket for the whole area to avoid unnecessary administrative burden. Also, it is against the rules of fair competition to force any farmer to only sell animals to one nearest abattoir, so they must have a choice, even in remote areas. Also, Animal Transportation act must not be in conflict with directive 2002/15/EC on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities which sets out the rules on when the drivers must take breaks.

Emendamento 1662

Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un ***lungo*** viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate**.**	2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un viaggio ***più lungo di massimo quattro ore*** verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate***, solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:***

Or. en

Emendamento 1663
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 ***oppure, nel caso di produzione biologica di tali animali, certificati per la macellazione ai fini della produzione biologica,*** con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza***, l'autorità competente del luogo di partenza garantisce che siano messi a disposizione macelli mobili o altri mezzi alternativi. In mancanza di tali alternative***, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle

	specie trasportate***, sulla base di una richiesta debitamente motivata dell'organizzatore***.

Or. en

Emendamento 1664
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, ***le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per*** un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, ***è autorizzato*** un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.

Or. fr

Emendamento 1665
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non ***è possibile raggiungere*** macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso ***il*** macello ***più vicino*** adatto alle	2. Se all'interno dell'Unione non ***esiste un numero sufficiente di*** macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 ***raggiungibili*** con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso ***un altro*** macello adatto alle

specie trasportate.	specie trasportate.

Or. es

Motivazione

È opportuno concedere maggiore flessibilità alle autorità competenti in modo che gli allevatori stabiliti in zone remote non siano costretti a consegnare i loro animali a un determinato operatore. Occorre inoltre tenere presente che vi è una carenza di macelli disponibili per determinate specie o tipi di animali (ad esempio le galline a fine carriera).

Emendamento 1666
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza ***possono rilasciare*** un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza ***rilasciano*** un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.

Or. ro

Emendamento 1667
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 con un breve viaggio da un determinato luogo di	2. Se all'interno dell'Unione non è possibile raggiungere macelli adatti alla macellazione delle specie e delle categorie di animali di cui al paragrafo 1 ***o alla macellazione ai fini della produzione***

partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.	***biologica*** con un breve viaggio da un determinato luogo di partenza, le autorità competenti del luogo di partenza possono rilasciare un'autorizzazione per un lungo viaggio verso il macello più vicino adatto alle specie trasportate.

Or. en

Emendamento 1668
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) gli animali da trasportare sono considerati idonei al trasporto conformemente all'allegato I, capo I, e hanno un'età superiore a tre mesi;

Or. en

Emendamento 1669
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) al trasportatore è concessa un'autorizzazione se soddisfa le prescrizioni di cui al capo II, articoli 7 e 8;

Or. en

Emendamento 1670
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) un veterinario è presente al momento del carico alla partenza e al momento dello scarico alla destinazione finale.

Or. en

Emendamento 1671
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trasporto di conigli e pollame verso la macellazione è conforme alle norme specifiche per tali specie di cui all'allegato I, capo V, punto 2.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1672
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'autorità competente del luogo di partenza può autorizzare un lungo viaggio per consentire agli allevatori di inviare i loro animali al macello della struttura aziendale di cui fanno parte, compresa la loro cooperativa.

Or. es

Motivazione

Gli allevatori appartenenti a una struttura aziendale, compresa una cooperativa, dovrebbero avere la possibilità di inviare animali da macellare nei loro locali comuni, indipendentemente dalla distanza tra i loro allevamenti e il macello.

Emendamento 1673
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio, periodi di riposo, alimentazione e abbeveraggio di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati	***Divieto di trasporto*** di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati

Or. en

Emendamento 1674
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio, periodi di riposo, alimentazione e abbeveraggio di vitelli, agnelli, capretti***,*** suinetti ***e puledri*** non svezzati	Tempi di viaggio, periodi di riposo, alimentazione e abbeveraggio di vitelli, agnelli, capretti ***e*** suinetti non svezzati

Or. en

Emendamento 1675
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio, periodi di riposo, alimentazione e abbeveraggio di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati	Tempi di viaggio, periodi di riposo, alimentazione e abbeveraggio ***per il trasporto su strada o su rotaia*** di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati

Or. it

Emendamento 1676
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le otto ore.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1677
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le otto ore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1678
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di*** vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ***non supera le otto*** ore.	1. Dopo un viaggio di nove ore vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ***devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno un'ora per potersi abbeverare e nutrire, ove necessario e qualora l'animale non sia destinato al macello, nel caso in cui il mezzo di trasporto non sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5. Al termine di tale periodo di riposo possono essere trasportati per altre nove*** ore.

Or. fr

Emendamento 1679
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di*** vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ***non supera le otto*** ore.	1. ***I*** vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati ***devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un periodo di riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per fornire loro acqua e, se necessario, per alimentarli. Dopo questo periodo di riposo, possono essere trasportati per altre nove*** ore.

Or. en

Emendamento 1680
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il tempo di viaggio per*** il trasporto ***su strada*** di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non ***supera le otto ore***.	1. Il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non ***è consentito a causa della suscettibilità dei loro sistemi immunitari immaturi e pertanto della loro mancata idoneità al trasporto***.

Or. en

Emendamento 1681
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il tempo di viaggio per*** il trasporto ***su strada*** di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non ***supera le otto ore***.	1. Il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non ***è consentito ai sensi della prescrizione in materia di età minima stabilita all'allegato I, capo I***.

Or. en

Emendamento 1682
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di ***viaggio per il*** trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***dieci*** ore.

Or. en

Emendamento 1683
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di ***viaggio per il*** trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le otto ore.	1. Il tempo di trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le otto ore.

Or. en

Emendamento 1684
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti***,*** suinetti ***e puledri*** non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti ***e*** suinetti non svezzati ***consiste in un massimo di due parti, ciascuna delle quali*** non supera le ***nove*** ore. ***Dopo le prime nove ore e se gli animali non hanno raggiunto il luogo di destinazione finale, viene effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico e gli animali ricevono acqua e nutrimento come elettroliti, se del caso, tenendo conto della specie dell'animale, delle sue esigenze fisiologiche e delle norme sanitarie***;

Or. en

Emendamento 1685
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Pekka Toveri, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***19*** ore***; dopo nove ore di viaggio, essi devono beneficiare di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per fornire loro acqua e, se necessario, per alimentarli***. ***Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore;***

Or. en

Emendamento 1686
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore**.**	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***19*** ore***; dopo nove ore di viaggio, essi devono beneficiare di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per fornire loro acqua e, se necessario, per alimentarli***. ***Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore;***

Or. en

Emendamento 1687
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***66*** ore ***ed è strutturato in tre segmenti consecutivi di rispettivamente 21, 24 e 21 ore, in conformità delle disposizioni relative agli intervalli per il riposo, l'alimentazione e l'abbeveraggio***.

Or. en

Motivazione

The Commission's proposal to raise the minimum age for transporting unweaned calves from 2 to 5 weeks, combined with a limitation of transport time to 8 hours, presents significant practical challenges for the sector and could have severe economic consequences.

Currently, farmers lack the capacity to house calves for such extended periods. Substantial investments would be required in infrastructure, as well as increased operational costs linked to energy, feed, veterinary care and labour.

It is therefore proposed to revise the minimum eligible age for transporting unweaned calves for slaughter to 2 weeks, in line with current practice. For calves not destined for slaughter, a journey time of 21 + 24 + 21 hours should be allowed.

Furthermore, provisions on minimum weight should reflect the breed-specific birth weights of calves rather than imposing a uniform threshold, to ensure animal welfare and realistic implementation.

Emendamento 1688
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ***non supera le otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ***può durare al massimo nove*** ore***, dopodiché deve essere effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore***.

Or. en

Emendamento 1689
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***nove*** ore***, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.***

Or. es

Emendamento 1690
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio ***per il trasporto*** su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove*** ore.

Or. en

Emendamento 1691
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***19*** ore.

Or. fr

Emendamento 1692
Aurelijus Veryga, Anna Zalewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***12*** ore.

Or. en

Emendamento 1693
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***nove*** ore.

Or. it

Emendamento 1694

Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***8*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***nove*** ore.

Or. en

Motivazione

Dal momento che la nuova definizione di "breve viaggio" è di nove ore, ciò dovrebbe essere coerente all'interno della legislazione in quanto rende più facile la comprensione per i trasportatori, ecc., soprattutto perché al punto 2 si fa nuovamente riferimento alle nove ore.

Emendamento 1695
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto*** ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***nove*** ore.

Or. en

Emendamento 1696
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***otto***	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le ***nove***

ore.	ore.

Or. en

Emendamento 1697
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti***,*** suinetti ***e puledri non svezzati*** non supera le otto ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti ***e*** suinetti non supera le otto ore.

Or. fr

Motivazione

Non si sposta una cavalla senza il suo puledro. I puledri non svezzati dovrebbero essere esclusi dal presente articolo in quanto le disposizioni non trattano la realtà del settore equino.

Emendamento 1698
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati non supera le otto ore.	1. Il tempo di viaggio per il trasporto su strada di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ***e svezzati precocemente*** non supera le otto ore.

Or. en

Emendamento 1699
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1700
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1701
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1702
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1703
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1704
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1705
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1706
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1707
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, ***a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5,*** vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ***possono essere trasportati per un massimo di*** nove ore, ***dopodiché è effettuato*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***senza scarico prima di riprendere*** il viaggio ***per un*** massimo ***di altre nove*** ore.	2. In deroga al paragrafo 1, ***se il tempo di viaggio pianificato*** di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ***supera le*** nove ore, ***gli animali beneficiano di*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***al fine di essere abbeverati e alimentati, ove necessario***. Il ***tempo di*** viaggio ***prima e dopo il riposo non può superare le nove ore. Se, tuttavia, uno qualsiasi dei punti di carico è situato in una regione scarsamente popolata che rientra nella classificazione NUTS 3, sono consentiti viaggi di*** massimo ***12*** ore ***senza periodo di riposo***.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione penalizzerebbe in modo significativo gli Stati membri con grandi distanze o regioni montuose o quelli privi di infrastrutture e talvolta risulterebbe persino controproducente per il benessere degli animali. Di conseguenza, ciò ostacolerebbe la capacità dei produttori di ottenere prezzi ottimali per i loro animali e interromperebbe molte catene di approvvigionamento, causando un potenziale impatto diffuso in tutto il settore dell'allevamento dell'UE.

Emendamento 1708
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati ***per un massimo di nove*** ore, ***dopodiché è***	2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati ***in viaggi che consistono in molteplici parti di***

effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora ***senza scarico prima di riprendere il viaggio*** per ***un massimo di*** altre nove ore.	***19*** ore, ***a condizione che, dopo nove ore di viaggio, beneficino di*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***sufficiente in particolare per fornire loro acqua e, se necessario, per alimentarli. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio*** per altre nove ore.

Or. en

Emendamento 1709
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di ***nove ore, dopodiché è effettuato*** un periodo di riposo di almeno ***un'ora*** senza scarico prima di riprendere il viaggio ***per un massimo di altre nove ore***.	2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di ***due parti, ciascuna di durata non superiore a 21 ore, dopo le quali gli animali giungono al luogo di destinazione; dopo la prima parte del viaggio e se non è ancora stato raggiunto il luogo di destinazione, gli animali vengono scaricati per*** un periodo di riposo di almeno ***24 ore presso un posto di controllo prima che il trasporto possa proseguire; ciascuna parte del viaggio prevede periodi di riposo di almeno un'ora dopo un massimo di dieci ore*** senza scarico prima di riprendere il viaggio.

Or. it

Emendamento 1710
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati ***per un massimo di nove*** ore, ***dopodiché è effettuato*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***senza scarico prima di riprendere il viaggio*** per ***un massimo di*** altre nove ore.	2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati ***in viaggi che consistono in molteplici parti di 19*** ore, ***a condizione che, dopo nove ore di viaggio, beneficino di*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***sufficiente in particolare per fornire loro acqua e, se necessario, per alimentarli. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio*** per altre nove ore.

Or. en

Emendamento 1711
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5,*** vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	2. Vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.

Or. it

Emendamento 1712
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5,*** vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	2. Vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.

Or. en

Emendamento 1713
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1***, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5***, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	2. In deroga al paragrafo 1, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore***, a condizione che siano alimentati con latte, sostituti del latte o mangime adeguato tre ore prima del carico e senza indugio dopo lo scarico nel luogo di destinazione***.

Or. en

Emendamento 1714
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1***, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5***, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un ***massimo di nove ore, dopodiché è effettuato*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore***.	2. In deroga al paragrafo 1, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un ***tempo più lungo quando il viaggio inizia in zone montuose o zone non ben connesse alla rete stradale, prevedendo*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***per gli animali trasportati, in qualsiasi momento lo necessitino e ove possibile, a causa delle condizioni climatiche o di altre gravi condizioni che potrebbero incidere sul loro benessere***.

Or. en

Emendamento 1715
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1***, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5***, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un ***massimo di nove ore, dopodiché è effettuato*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore***.	2. In deroga al paragrafo 1, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un ***tempo più lungo quando il viaggio inizia in zone montuose o zone non ben connesse alla rete stradale, prevedendo*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***per gli animali trasportati, in qualsiasi momento lo necessitino e ove possibile, in ragione delle condizioni climatiche o di altre gravi condizioni che potrebbero incidere sul loro benessere***.

Or. en

Emendamento 1716
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
2023/0448(COM)
Articolo 29 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, ***a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5,*** vitelli, agnelli, capretti, suinetti ***e*** puledri non svezzati ***possono essere trasportati per un massimo di*** nove ore, ***dopodiché è effettuato*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore***.	2. In deroga al paragrafo 1, ***se il tempo di viaggio pianificato*** di vitelli, agnelli, capretti, suinetti ***o*** puledri non svezzati ***supera le*** nove ore, ***gli animali devono beneficiare di*** un periodo di riposo di almeno un'ora ***durante il trasporto, in modo tale da poterli abbeverare e alimentare, ove necessario***. ***Il tempo di viaggio prima e dopo il riposo non deve superare le nove ore.*** ***Se, tuttavia, uno qualsiasi dei punti di carico è situato in una regione scarsamente popolata (NUTS 3), sono consentiti lunghi viaggi di massimo 12 ore senza periodo di riposo***.

Or. en

Motivazione

Ciò penalizzerebbe in modo significativo gli Stati membri con grandi distanze o regioni montuose o quelli privi di infrastrutture e talvolta risulterebbe persino controproducente per il benessere degli animali. Tali norme interromperanno molte catene di approvvigionamento, causando un potenziale impatto diffuso in tutto il settore dell'allevamento dell'UE.

Oltre il 90 % dei trasporti di vitelli in Finlandia avviene entro le nove ore, ma quelli provenienti da una regione scarsamente popolata lo superano di non più di un'ora. Sarebbe rischioso per la finalità generale del presente regolamento se il veicolo dovesse fermarsi per un'ora quando invece nel frattempo potrebbe raggiungere la destinazione.

Emendamento 1717
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia	2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia

dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore**.**	dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore***; il viaggio totale consiste in un massimo di tre cicli a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.***

Or. en

Emendamento 1718
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore***; ciò può avvenire per un massimo di tre cicli a norma dell'articolo 27, paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 1719
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di ***nove*** ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno ***un'ora*** senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre ***nove*** ore.	2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di ***otto*** ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno ***tre ore*** senza scarico***, durante le quali gli animali sono alimentati come previsto dal paragrafo 4,*** prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre ***otto*** ore.

Or. en

Motivazione

Il periodo di riposo e il tempo di viaggio sono in linea con i pareri scientifici.

Emendamento 1720
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il ***viaggio*** per un massimo di altre nove ore.	2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il ***trasporto*** per un massimo di altre nove ore.

Or. en

Emendamento 1721
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di ***nove*** ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre ***nove*** ore.	2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati possono essere trasportati per un massimo di ***otto*** ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre ***otto*** ore.

Or. en

Emendamento 1722
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti***,*** suinetti ***e puledri non svezzati*** possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.	2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5, vitelli, agnelli, capretti ***e*** suinetti possono essere trasportati per un massimo di nove ore, dopodiché è effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico prima di riprendere il viaggio per un massimo di altre nove ore.

Or. fr

Motivazione

Idem.

Emendamento 1723
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I puledri di età inferiore a 4 mesi non sono trasportati per più di otto ore, anche se accompagnati dalla madre, qualora non abbia avuto luogo un periodo di riposo di nove ore, a meno che il viaggio non sia stato approvato da un veterinario.

Or. en

Emendamento 1724
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le giumente i cui puledri hanno meno di quattro mesi di età non sono trasportate senza i loro puledri, a meno che ciò non sia stato approvato da un veterinario.

Or. en

Emendamento 1725
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è	***soppresso***

conteggiata come parte del tempo di viaggio.

Or. fr

Emendamento 1726
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 1727
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 1728
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1729
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se ***parte*** di un viaggio ***per il trasporto*** di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	3. Se ***un segmento*** di un viaggio di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 1730
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare**,**	3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare ***su***

tale parte del viaggio non ***è conteggiata come parte del tempo di viaggio***.	***una nave traghetto, il veicolo è dotato di un sistema di alimentazione riconosciuto conformemente al paragrafo 5 e*** tale parte del viaggio non supera le 24 ore***, conteggiando a partire dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che per i viaggi in mare per gli animali più vulnerabili siano garantiti i sistemi di alimentazione e che siano evitati viaggi eccessivamente lunghi.

Emendamento 1731
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	3. Se ***un segmento o una*** parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 1732
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti	3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti

e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio ***non*** è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio è ***sempre*** conteggiata come parte del tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 1733
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti***,*** suinetti ***e puledri*** non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti ***e*** suinetti non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 1734
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti***,*** suinetti ***e puledri non svezzati*** ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti ***e*** suinetti ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.

Or. fr

Motivazione

Idem.

Emendamento 1735
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un ***viaggio per il*** trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	3. Se parte di un trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 1736
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte ***di un viaggio per il*** trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.	3. Se parte ***del*** trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 1737
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare, tale parte del viaggio non è conteggiata	3. Se parte di un viaggio per il trasporto di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati ha luogo in mare ***su una nave adibita al trasporto di bestiame***,

come parte del tempo di viaggio.	tale parte del viaggio non è conteggiata come parte del tempo di viaggio. ***Ciò non si applica al viaggio di vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati su navi traghetto.***

Or. de

Emendamento 1738
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1739
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto	***soppresso***

in cui sono trasportati.

Or. fr

Emendamento 1740
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti***,*** i suinetti ***e i puledri*** non svezzati dispongono di acqua ***ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte*** a intervalli di nove ore ***conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati***.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti ***e*** i suinetti non svezzati dispongono di acqua ***e nutrimento come elettroliti, se del caso,*** a intervalli di nove ore ***tenendo conto delle specie dell'animale, delle rispettive esigenze fisiologiche e delle norme sanitarie***.

Or. en

Emendamento 1741
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4
2023/0448(COD)
Articolo 29 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum ***e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati***.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum***. Laddove sia impossibile impedire il congelamento dell'acqua, questa non deve essere fornita***.

Or. en

Motivazione

Ciò penalizzerebbe in modo significativo gli Stati membri con grandi distanze o regioni montuose o quelli privi di infrastrutture e talvolta risulterebbe persino controproducente per il benessere degli animali.

Tali norme interromperanno molte catene di approvvigionamento, causando un potenziale impatto diffuso in tutto il settore dell'allevamento dell'UE. Oltre il 90 % dei trasporti di vitelli in Finlandia avviene entro le nove ore, ma alcuni provenienti da una regione scarsamente popolata lo superano di non più di un'ora. Sarebbe dannoso per la finalità generale del presente regolamento se il veicolo dovesse fermarsi per un'ora quando invece nel frattempo potrebbe raggiungere la destinazione.

Emendamento 1742
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum ***e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati***.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il trasporto di vitelli, è molto costoso dotare i veicoli adibiti al trasporto di mangimi, latte o sostituti del latte e ciò comporta rischi per l'igiene. Dovrebbe essere riconosciuto anche l'uso di una soluzione elettrolitica. Tali aspetti necessitano di ulteriori ricerche.

Emendamento 1743
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di ***nove*** ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di ***otto*** ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati. ***Il conducente e il guardiano devono fornire assistenza per l'alimentazione e l'abbeveraggio al fine di garantire un'assunzione sufficiente di cibo e acqua per ciascun animale.***

Or. en

Emendamento 1744
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte ***a intervalli di nove ore conteggiati*** dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte ***in qualsiasi momento a partire*** dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. en

Emendamento 1745
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie ***o*** con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie***,*** con un adeguato sostituto del latte ***o con una soluzione elettrolitica*** a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. de

Emendamento 1746
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I*** vitelli, ***gli*** agnelli, ***i*** capretti, ***i*** suinetti e ***i*** puledri non svezzati ***dispongono di*** acqua ad libitum e ***sono alimentati con*** latte specifico per specie o ***con*** un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. ***Ai*** vitelli, ***agli*** agnelli, ***ai*** capretti, ***ai*** suinetti e ***ai*** puledri non svezzati ***sono offerti*** acqua ad libitum e latte specifico per specie***, acqua con elettroliti*** o un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. en

Emendamento 1747
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum ***e sono alimentati con latte*** specifico per specie o ***con*** un	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e ***ricevono mangime adeguato*** specifico per specie o un

adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. en

Emendamento 1748
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati ***con latte specifico per specie o*** con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del ***viaggio*** e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con un adeguato sostituto del latte ***o con acqua con nutrienti*** a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del ***trasporto*** e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. en

Motivazione

Chiarire che il tempo di trasporto degli animali non svezzati dovrebbe essere limitato a nove ore. I trasportatori dovrebbero avere flessibilità nella scelta del sistema di alimentazione e la Commissione stabilisce criteri di approvazione piuttosto che approvare direttamente i sistemi.

Emendamento 1749
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore

conteggiati dall'inizio del ***viaggio*** e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	conteggiati dall'inizio del ***tempo di trasporto*** e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. en

Emendamento 1750
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I*** vitelli, ***gli*** agnelli, ***i*** capretti, ***i*** suinetti e ***i*** puledri non svezzati ***dispongono di*** acqua ad libitum ***e*** sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. ***Ai*** vitelli, ***agli*** agnelli, ***ai*** capretti, ***ai*** suinetti e ***ai*** puledri non svezzati ***è offerta*** acqua ad libitum ***ed essi*** sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del ***tempo di*** viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. en

Emendamento 1751
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con ***latte specifico per specie*** o con un ***adeguato*** sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati ***adeguatamente*** con ***acqua con elettroliti*** o con un sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. en

Emendamento 1752
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I*** vitelli, ***gli*** agnelli, ***i*** capretti, ***i*** suinetti e ***i*** puledri non svezzati ***dispongono di*** acqua ad libitum ***e*** sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. ***Ai*** vitelli, ***agli*** agnelli, ***ai*** capretti, ***ai*** suinetti e ***ai*** puledri non svezzati ***è offerta*** acqua ad libitum ***ed essi*** sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. en

Emendamento 1753
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati ***con latte specifico per*** specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati ***in maniera adeguata a seconda della*** specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. es

Motivazione

Per quanto riguarda il trasporto di vitelli, dotare i veicoli adibiti al trasporto con latte destinato all'alimentazione o sostituti del latte è molto costoso e comporta rischi per l'igiene. È opportuno valutare l'uso di sistemi alternativi. La somministrazione di latte o sostituti del

latte è associata ad un alto rischio di malattie gastrointestinali, poiché i vitelli reagiscono in modo molto sensibile a diversi mangimi.

Emendamento 1754
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti***,*** i suinetti ***e i puledri non svezzati*** dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti ***e*** i suinetti dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. fr

Motivazione

Idem.

Emendamento 1755
Emma Wiesner, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di ***mangime prima del caricamento a seconda delle esigenze specifiche per specie, di*** acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.

Or. en

Emendamento 1756
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati.	4. I vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati dispongono di acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a intervalli di nove ore conteggiati dall'inizio del viaggio e indipendentemente dal mezzo di trasporto in cui sono trasportati. ***È opportuno introdurre una deroga per consentire di offrire un mangime a base di elettroliti a bordo della nave al posto di un sostituto del latte.***

Or. en

Emendamento 1757
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1758
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1759
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1760
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Non pertinente in seguito alla soppressione del paragrafo 2.

Emendamento 1761
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Maria Walsh, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare ***alla Commissione*** una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare ***all'autorità competente dello Stato membro*** una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.

Or. en

Emendamento 1762
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo,	5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo,

rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione ***o allo Stato membro pertinente*** una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.

Or. en

Emendamento 1763
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione ***o allo Stato membro pertinente*** una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.

Or. en

Emendamento 1764
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione ***di cui al paragrafo 2*** stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare ***alla Commissione*** una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare ***all'autorità competente dello Stato membro*** una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.

Or. en

Emendamento 1765
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione ***può presentare*** alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2 stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione ***presenta*** alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.

Or. it

Emendamento 1766
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione ***di cui al paragrafo 2*** stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.	5. Un fabbricante di un sistema di alimentazione stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema di alimentazione.

Or. en

Emendamento 1767
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I mezzi di trasporto, compresi i sistemi di alimentazione se presenti su un veicolo, sono puliti e disinfettati con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni nuovo carico di animali;

Or. en

Emendamento 1768
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Non pertinente in seguito alla soppressione del paragrafo 2.

Emendamento 1769
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1770
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1771
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1772
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1773
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49,*** riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con ***latte*** o sostituti del latte ***a temperatura corporea*** e garantendo un adeguato livello di igiene.	6. ***I trasportatori hanno flessibilità nella decisione del tipo di sistema di alimentazione che desiderano sul veicolo. L'autorità competente dello Stato membro*** riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con ***acqua*** o sostituti del latte e garantendo un adeguato livello di igiene.

Or. en

Emendamento 1774
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione***, mediante*** atti di esecuzione ***conformemente all'articolo 49, riconosce*** il sistema di alimentazione ***di cui al paragrafo 2, purché vi siano*** prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente ***di alimentare*** tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati ***presenti a bordo durante il viaggio con latte o*** sostituti del latte a temperatura corporea ***e garantendo un adeguato livello di igiene***.	6. La Commissione ***adotta*** atti di esecuzione ***che fissano i criteri di riconoscimento per*** il sistema di alimentazione ***sulla base di*** prove scientifiche e tecniche ***a conferma del fatto*** che tale sistema consente ***che*** tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati ***ricevano*** sostituti del latte a temperatura corporea ***in condizioni igieniche adeguate durante il trasporto***. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva/d'esame di cui all'articolo 49.***

Or. en

Emendamento 1775
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Maria Walsh, Flavio Tosi,

Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49,*** riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con ***latte*** o sostituti del latte ***a temperatura corporea*** e garantendo un adeguato livello di igiene.	6. ***L'autorità competente dello Stato membro*** riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con ***acqua con elettroliti*** o sostituti del latte e garantendo un adeguato livello di igiene.

Or. en

Emendamento 1776
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione***, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49,*** riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	6. La Commissione ***o lo Stato membro pertinente*** riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.

Or. en

Emendamento 1777

Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49***, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di ***alimentare*** tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti***,*** i suinetti ***e i puledri*** non svezzati presenti a bordo durante il viaggio ***con latte o sostituti del latte a temperatura corporea*** e garantendo un adeguato livello di igiene.	6. La Commissione, mediante atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48***, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di ***fornire acqua e nutrimento come elettroliti a*** tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti ***e*** i suinetti non svezzati presenti a bordo durante il viaggio ***tenendo conto della specie dell'animale e delle rispettive esigenze fisiologiche*** e garantendo un adeguato livello di igiene.

Or. en

Emendamento 1778
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, ***riconosce*** il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, ***purché vi siano*** prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, ***determina i criteri per riconoscere*** il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2***. Dovrebbero essere fornite*** prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.

Or. en

Emendamento 1779
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	6. La Commissione ***o lo Stato membro pertinente***, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.

Or. en

Emendamento 1780
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare ***individualmente*** tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.

Or. en

Emendamento 1781
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo ***2***, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo ***5***, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti, i suinetti e i puledri non svezzati presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.

Or. en

Emendamento 1782
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti***,*** i suinetti ***e i puledri non svezzati*** presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.	6. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di alimentazione di cui al paragrafo 2, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema consente di alimentare tutti i vitelli, gli agnelli, i capretti ***e*** i suinetti presenti a bordo durante il viaggio con latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo un adeguato livello di igiene.

Or. fr

Motivazione

Idem.

Emendamento 1783
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 29 bis
	Riconoscimento dei sistemi di alimentazione e di abbeveraggio
	Qualsiasi sistema di alimentazione o di abbeveraggio utilizzato in qualsiasi modo di trasporto ai fini del trasporto di animali è approvato dalla Commissione.
	La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce i sistemi di alimentazione e di abbeveraggio di cui al paragrafo 1, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tali sistemi consentano di alimentare tutti gli animali presenti a bordo e che siano forniti loro acqua, latte o sostituti del latte a temperatura corporea e garantendo adeguati livelli di igiene.

Or. en

Emendamento 1784
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Viaggi su strada da e verso navi adibite al trasporto di bestiame ***e navi traghetto*** per il trasporto di animali terrestri diversi dagli	Viaggi su strada da e verso navi adibite al trasporto di bestiame per il trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli

uccelli domestici e dai conigli	domestici e dai conigli

Or. en

Emendamento 1785
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Viaggi su strada da e verso navi adibite al trasporto di bestiame e navi traghetto per il trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici ***e*** dai conigli	Viaggi su strada da e verso navi adibite al trasporto di bestiame e navi traghetto per il trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici***,*** dai conigli ***e dalle specie di selvaggina da penna***

Or. en

Emendamento 1786
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***degli animali*** nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. ***Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo.***	1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***dell'ultimo animale*** nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico.

Or. en

Emendamento 1787
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***degli animali*** nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico***. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave*** fino al momento in cui ***il primo*** animale è scaricato nel porto di arrivo.	1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***del primo animale*** nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico fino al momento in cui ***l'ultimo*** animale è scaricato nel porto di arrivo.

Or. en

Emendamento 1788
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire ***dal carico degli animali nel luogo di*** partenza ***più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico***. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal	1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire ***dalla*** partenza ***del mezzo di trasporto dall'azienda***. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino

momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo.

al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo.

Or. fr

Emendamento 1789
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono ***conteggiati*** a partire dal ***carico*** degli animali ***nel*** luogo di partenza più lontano***, in termini di tempo di guida,*** dal porto di carico. Il ***conteggio*** del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui ***l'ultimo animale*** è caricato sulla nave fino al momento in cui ***il primo animale*** è scaricato nel porto di arrivo.	1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono ***calcolati*** a partire ***dalla partenza*** degli animali ***dal*** luogo di partenza più lontano dal porto di carico. Il ***calcolo*** del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui ***il primo veicolo che trasporta animali*** è caricato sulla nave fino al momento in cui ***l'ultimo veicolo che trasporta animali*** è scaricato nel porto di arrivo.

Or. en

Emendamento 1790
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è	1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è

effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico degli animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. ***Il conteggio*** del tempo di viaggio è ***sospeso*** dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo.	effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico degli animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico ***fino al luogo di arrivo***. ***In tale trasporto, la parte*** del tempo di viaggio ***in mare*** è ***al massimo di 48 ore calcolate*** dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo. ***Si applicano le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), sui periodi di riposo per la parte su strada e su rotaia del viaggio.***

Or. en

Emendamento 1791
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico degli animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo.	1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico degli animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo. ***La seconda frase non si applica ai viaggi di animali terrestri su navi traghetto.***

Or. de

Motivazione

L'EFSA considera lo stress da movimento un rischio importante per gli animali trasportati. Pertanto il tempo di viaggio è limitato e i periodi di riposo sono necessari. Le navi traghetto sono particolarmente problematiche in condizioni di mare mosso o di scarsa sicurezza dei veicoli. Ulteriori rischi comprendono tempi di attesa, condizioni meteorologiche estreme e scarsa ventilazione sottocoperta. Secondo il parere dell'EFSA, la sollecitazione in mare è quindi almeno pari a quella su strada, motivo per cui anche in questo caso deve essere rispettato un tempo massimo di trasporto.

Emendamento 1792
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***degli*** animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui l'ultimo animale è ***caricato sulla nave*** fino al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo.	1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***dei primi*** animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui l'ultimo animale è ***scaricato dal veicolo per il trasporto stradale*** fino al momento in cui il primo animale è scaricato nel porto di arrivo.

Or. en

Emendamento 1793
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è	1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è

effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***degli*** animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui ***l'ultimo*** animale è caricato sulla nave fino al momento in cui ***il primo*** animale è scaricato nel porto di arrivo.

effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***dei primi*** animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui ***il primo*** animale è caricato sulla nave fino al momento in cui ***l'ultimo*** animale è scaricato nel porto di arrivo.

Or. en

Emendamento 1794
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***degli*** animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino al momento in cui ***il primo*** animale è scaricato nel porto di arrivo.	1. In caso di trasporto di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli in cui una parte del viaggio è effettuata in mare e le partite trasportate provengono da diversi luoghi di origine, i tempi di viaggio sono conteggiati a partire dal carico ***dei primi*** animali nel luogo di partenza più lontano, in termini di tempo di guida, dal porto di carico. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino al momento in cui ***l'ultimo*** animale è scaricato nel porto di arrivo.

Or. en

Emendamento 1795
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il conteggio del tempo di viaggio è sospeso dal momento in cui il primo animale è scaricato dal veicolo per il trasporto stradale sulla nave fino al momento in cui l'ultimo animale è scaricato nel porto di arrivo.

Or. en

Emendamento 1796
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se parte di un viaggio per il trasporto di animali ha luogo in mare, tale parte del viaggio è sempre conteggiata come parte del tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 1797
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. È vietato il trasporto di animali non svezzati su navi adibite al trasporto di bestiame.

Or. en

Motivazione

Le navi adibite al trasporto di bestiame sono note per non garantire il benessere degli animali e pertanto, per gli animali non svezzati più fragili, è proposto un divieto totale del loro utilizzo per il trasporto di tale tipo di animali.

Emendamento 1798
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I tempi di alimentazione a bordo sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V, punto 1.	2. I tempi di alimentazione ***e di abbeveraggio*** a bordo sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V, punto 1.

Or. en

Emendamento 1799
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I tempi di alimentazione a bordo sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V, punto 1.	2. I tempi di alimentazione ***e di abbeveraggio*** a bordo sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V, punto 1.

Or. en

Emendamento 1800
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I tempi di alimentazione a bordo sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V, punto 1.	2. I tempi di alimentazione ***e di abbeveraggio*** a bordo sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato I, capo V, punto 1.

Or. en

Emendamento 1801
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di trasporto di animali terrestri che comprende una tratta del viaggio su una nave traghetto o su una nave adibita al trasporto di bestiame tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro di durata superiore a 12 ore, gli animali sono scaricati e riposano in un posto di controllo per 24 ore dopo lo sbarco nel porto di arrivo o nelle sue immediate vicinanze.

Or. en

Emendamento 1802
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di trasporto di animali terrestri che comprende una tratta del viaggio su una nave traghetto o su una nave adibita al trasporto di bestiame tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro di durata superiore a 12 ore, gli animali sono scaricati e riposano in un

	posto di controllo per 24 ore dopo lo sbarco nel porto di arrivo o nelle sue immediate vicinanze.

Or. en

Emendamento 1803
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di trasporto di animali terrestri che comprende un segmento del viaggio su una nave traghetto o su una nave adibita al trasporto di bestiame tra Stati membri o all'interno di uno Stato membro di durata superiore a 12 ore, gli animali sono scaricati e riposano in un posto di controllo per 24 ore dopo lo sbarco nel porto di arrivo o nelle sue immediate vicinanze.

Or. en

Emendamento 1804
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a temperature estreme	

1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.

2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:

a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;

b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;

c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;

d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;

e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.

3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25ºC e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano

agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un progetto autorizzato o di riproduzione a norma della direttiva 2010/63/UE.	
5.	
Ai fini del paragrafo 1, entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri inseriscono in TRACES il link al proprio organo designato per le previsioni della temperatura al fine di condividere tali previsioni con tutte le autorità competenti e tutti gli operatori.	
Per il trasporto di animali verso un paese terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza per le previsioni della temperatura.	

Or. en

Emendamento 1805
Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a temperature estreme	
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi,	

l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.

2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:

a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;

b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;

c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;

d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;

e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.

3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25ºC e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un progetto autorizzato o di riproduzione a norma della direttiva 2010/63/UE.

5.

Ai fini del paragrafo 1, entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri inseriscono in TRACES il link al proprio organo designato per le previsioni della temperatura al fine di

condividere tali previsioni con tutte le autorità competenti e tutti gli operatori.

Per il trasporto di animali verso un paese terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza per le previsioni della temperatura.

Or. en

Emendamento 1806
Sander Smit, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a temperature estreme	
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.	
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:	
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si	

trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;

b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;

c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;

d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;

e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.

3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25ºC e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un progetto autorizzato o di riproduzione a norma della direttiva 2010/63/UE.

5.

Ai fini del paragrafo 1, entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri inseriscono in TRACES il link al proprio organo designato per le previsioni della temperatura al fine di condividere tali previsioni con tutte le autorità competenti e tutti gli operatori.

Per il trasporto di animali verso un paese terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza per le previsioni della temperatura.

Or. en

Emendamento 1807
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a temperature estreme	soppresso

Or. ro

Motivazione

Obligarea şoferilor de a conduce pe timp de noapte este în detrimentul bunăstării lor şi poate genera accidente cu consecinţe grave.Potrivit studiului „Conducerea nocturnă: Risc, accidentalitate şi percepţie (2013-2023)" elaborat de Fundaţia Línea Directa, în colaborare cu Fundaţia Spaniolă pentru Siguranţa Rutieră (FESVIAL) prin utilizarea datelor extrase din baza de date ARENA a Direcţiei Generale Trafic (DGT):. Accidentele de noapte au cu 55% mai multe decese comparativ cu accidentele de zi.. Între 2013 şi 2023, peste 6.500 de decese au fost înregistrate în accidente de noapte. Accidentele pe timp de noapte au crescut cu 13,9% în ultimul deceniu.. Proporţia rănilor grave în accidentele de noapte este cu 10,5% mai mare decât în accidentele de zi.

Emendamento 1808
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	soppresso

Or. fr

Motivazione

Cela constituerait une discrimination à l'encontre des États membres en fonction de leursconditions climatiques.L'absence de dispositions spécifiques aux espèces peut également compromettre le bien-être desanimaux.Il est disproportionné de se baser sur les prévisions de température extérieure pour imposer lesobligations de cet article.Il est regrettable que la proposition et l'analyse d'impact ne tiennent pas compte de la différence, ence qui concerne

l'impact sur le bien-être des animaux, entre l'augmentation progressive de la température etles pics exceptionnels pendant les vagues de chaleur.Toutes les limites de température sont excessivement restrictives. Considérer -5, 25 ou 30°C commedes "températures extrêmes" (30°C n'est pas une température exceptionnelle pour les pays méditerranéens)est particulièrement discriminatoire pour le secteur de l'élevage dans les États membres du Nord et du Sud.La fixation d'une température générale de -5ºC pour toutes les espèces ne repose sur aucunebase scientifique. Par exemple, les bovins, les ovins, les lapins ou les chevaux tolèrent nettement mieuxles basses températures que les volailles. Le même raisonnement pourrait s'appliquer aux espèces et auxraces adaptées à des températures plus élevées.Imposer le transport de nuit aurait de graves conséquences sociales.Lorsque le véhicule est en mouvement, les animaux sont refroidis par le flux d'air. Des arrêts tropfréquents peuvent entraîner une détérioration duconfort thermique des animaux transportés.Les restrictions de température sur le transport de tout type de bétail, telles que proposées par laCommission, conduiraient à la perte d'opportunités d'exportation.L'obligation et la définition de "couvrir" le véhicule (entre -5ºC et 0ºC) ne sont pas claires en termespratiques.

Emendamento 1809
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1810
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri ***diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a temperature estreme***	***Prescrizioni in materia di temperatura*** per il trasporto di animali terrestri

Or. en

Emendamento 1811
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli ***a temperature estreme***	Condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli

Or. de

Emendamento 1812
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri ***diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a*** temperature estreme	Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri ***in relazione alle*** temperature estreme

Or. en

Emendamento 1813
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici ***e*** dai conigli a temperature estreme	Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici**,** dai conigli ***e dagli equidi*** a temperature estreme

Or. fr

Emendamento 1814
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada ***e*** su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a temperature estreme	Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada***,*** su rotaia ***e via mare*** di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a temperature estreme

Or. en

Emendamento 1815
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada ***e*** su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a temperature estreme	Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada***,*** su rotaia ***e via mare*** di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli a temperature estreme

Or. en

Emendamento 1816
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1817
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Sophia Kircher, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di*** viaggio ***in TRACES***, ***e l'***autorità competente, ***al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che*** gli animali ***si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita*** o ***nel posto di controllo frontaliero del paese terzo***.	1. ***I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del*** viaggio, ***indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.***
	Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo

d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore.

I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Devono essere installati sensori nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, su richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente***.***

I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali ***raggiunge il limite massimo*** o ***quello minimo*** .

Or. en

Emendamento 1818
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di*** viaggio ***in TRACES***, ***e l'***autorità competente, ***al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che*** gli animali ***si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di***	1. ***I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del*** viaggio, ***indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 25°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.***

uscita o ***nel posto di controllo frontaliero del paese terzo***.

Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore. I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Devono essere installati sensori nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, ***rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, su richiesta, messe a disposizione dell'***autorità competente***. I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano*** gli animali ***raggiunge il limite massimo*** o ***quello minimo***.

Or. en

Emendamento 1819
Emma Wiesner, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto ***delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali***	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto ***della capacità dei trasporti nei*** paesi terzi ***di soddisfare le prescrizioni in materia di*** temperatura.

si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi***, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della*** temperatura ***nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo***.

Or. en

Emendamento 1820
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto ***delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo*** del ***posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli*** animali ***si trovino in tali luoghi***. ***Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.***	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto del ***fatto che il trasportatore disponga delle apparecchiature per la ventilazione necessarie per garantire il benessere degli*** animali.

Or. en

Emendamento 1821
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo***,*** nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel ***punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del*** paese terzo.	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura ***nel corso di tutto il viaggio, compreso*** nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo ***o del centro di raccolta*** nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi***.*** ***L'autorità competente valuta se il piano di viaggio è adattato alle previsioni della temperatura per l'intero viaggio e valuta la conformità con gli intervalli di temperatura definiti al paragrafo 1 bis***. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 1822
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura ***nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo,*** nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino ***in tali luoghi***. ***Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.***	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura ***lungo tutto l'itinerario di trasporto*** nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino ***nelle varie fasi di trasporto***.

Or. de

Emendamento 1823
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura ***nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo,*** nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino ***in tali luoghi***. ***Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.***	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura ***lungo tutto l'itinerario di trasporto*** nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino ***nelle varie fasi di trasporto***.

Or. de

Emendamento 1824
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, ***e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle*** previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, ***comunica le*** previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino

luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. ***Per le partite trasportate*** verso paesi terzi***, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo***.	in tali luoghi. ***Ciò si applica a tutti i viaggi all'interno dell'Unione e ai viaggi verso*** paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1825
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio ***relativo a un viaggio tra Stati membri*** in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo. ***L'autorità competente tiene conto dell'attrezzatura del veicolo per regolare e monitorare la temperatura all'interno dello stesso.***

Or. en

Emendamento 1826
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il ***giornale*** di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.	1. L'organizzatore, al momento di presentare il ***registro*** di viaggio ***tra Stati membri*** in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo. ***Le autorità competenti tengono conto dell'attrezzatura di regolamentazione e monitoraggio della temperatura all'interno del veicolo.***

Or. es

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti, nel sistema TRACES dovrebbero essere indicati solo i viaggi tra Stati membri. Inoltre le previsioni della temperatura non possono essere un limite quando i veicoli sono dotati di strumenti di regolamentazione e monitoraggio della temperatura all'interno del veicolo.

Emendamento 1827
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio ***tra Stati membri*** in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel

in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.	momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo. ***Le autorità competenti tengono conto dell'attrezzatura del veicolo per regolare e monitorare la temperatura all'interno dello stesso.***

Or. en

Emendamento 1828
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, ***al momento*** di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. ***Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene*** conto ***anche delle previsioni*** della temperatura ***nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo***.	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, ***prima*** di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura ***lungo tutto l'itinerario di viaggio, compreso*** nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, ***nel porto di partenza e nel porto di arrivo*** nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. ***In alternativa, essi possono tenere*** conto ***dei sistemi di controllo*** della temperatura ***e di ventilazione disponibili sui mezzi di trasporto***. ***È opportuno prendere in particolare considerazione una serie di aspetti:***

Or. en

Emendamento 1829
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, ***al momento*** di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione ***e, se del caso***, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. ***Per le partite trasportate*** verso paesi terzi***, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo***.	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, ***prima*** di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura ***e dell'umidità per tutta la durata del viaggio, compreso*** nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione, nel luogo del posto di controllo, ***nel porto di partenza e nel porto di arrivo,*** nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. ***Ciò si applica a tutti i viaggi all'interno dell'UE e ai viaggi verso*** paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1830
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto ***dei sistemi di controllo e di ventilazione disponibili sui mezzi di trasporto,*** delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.

È opportuno prendere in particolare considerazione una serie di aspetti: a) il tipo e il posizionamento dei sensori sul mezzo di trasporto, che determinano meglio la temperatura effettiva nel veicolo durante il trasporto; b) la possibilità di continuare il viaggio in condizioni di temperatura estreme; c) le specie trasportate per cui dovrebbero essere stabiliti obblighi di temperatura diversi a seconda della specie, dell'età e dell'eventuale gravidanza dell'animale.

Or. en

Emendamento 1831
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio ***in TRACES***, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione ***e della temperatura misurata all'interno del veicolo*** e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.

Or. en

Motivazione

Relying on the external temperature forecast to impose the obligations of this article, without considering the temperature, airflow, species transported, or other indicators inside the transport, is disproportionate. When the temperature is low, other measures are put in place to ensure that the animals remain at a comfortable temperature, whether the transport is of

sheep, cattle, pigs or poultry. Such measures would include using insulated vehicles or additional heat. That ensures that animals can safely be transported at low external temperatures. Setting a blanket temperature of -5ºC for all species has no scientific basis. For instance, cattle, sheep, rabbits, or horses have significantly better tolerance to low temperatures than poultry. EFSA does not really address the question of cold temperatures in transport, but in general, many animals tolerate low temperatures and thrive in them.

Emendamento 1832
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.	1. L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto delle previsioni della temperatura nel luogo di partenza, nel luogo di destinazione e, se del caso, nel luogo del posto di controllo, nel momento in cui si prevede che gli animali si trovino in tali luoghi***, al fine di pianificare le esigenze di trasporto per tali animali***. Per le partite trasportate verso paesi terzi, l'organizzatore tiene conto anche delle previsioni della temperatura nel punto di uscita o nel posto di controllo frontaliero del paese terzo.

Or. en

Emendamento 1833
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'organizzatore, quando pianifica il viaggio, e il trasportatore, quando effettua il trasporto, garantiscono che gli

animali siano trasportati nelle seguenti condizioni:

a) per gli animali terrestri diversi da cani, gatti e galline ovaiole a fine carriera, la temperatura all'interno del compartimento per animali è compresa tra 5°C e 25°C (con una tolleranza di 5°C);

b) per i conigli la temperatura all'interno del compartimento per animali è compresa tra 5°C e 20°C;

c) per il pollame, la temperatura all'interno del compartimento per animali è compresa tra 5°C e 25°C;

d) per le galline ovaiole a fine carriera, la temperatura all'interno del compartimento per animali è compresa tra 15°C e 25°C;

e) per i cani e i gatti, la temperatura all'interno del compartimento per animali è compresa tra 20°C e 25ºC e la relativa umidità è compresa tra il 30 % e il 70 %; tuttavia, in deroga al comma precedente, in caso di trasporto di razze o tipi brachicefali e di cani e gatti con mantello estremo, come nel caso delle razze con sottomanto spesso e delle razze senza pelo, le temperature sono adattate alle esigenze di tali animali.

Or. en

Emendamento 1834
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tenendo conto della specie degli animali, dell'età, delle esigenze fisiologiche e delle specificità geografiche,

il trasportatore garantisce che i veicoli siano dotati di sistemi di ventilazione progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.

Or. en

Emendamento 1835
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Durante il trasporto su strada di animali terrestri diversi da cani e gatti, durante un lungo viaggio, nella stiva del veicolo stradale deve essere garantita una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 25°C, con una tolleranza di ± 5°C.

Or. de

Motivazione

Poiché la temperatura interna del veicolo stradale può differire in modo significativo dalle temperature esterne, è opportuno utilizzare la temperatura ambiente nel vano di carico per i lunghi viaggi. Inoltre le condizioni climatiche negli Stati membri variano talvolta considerevolmente, il che significa che in alcune regioni dell'UE le persone interessate potrebbero essere indebitamente svantaggiate nei loro trasporti dalla precedente regolamentazione relativa ai lunghi viaggi.

Emendamento 1836
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Se il mezzo di trasporto è dotato di un sistema funzionante di controllo della temperatura che consente di mantenere le temperature all'interno del mezzo di trasporto entro la forcella di cui al paragrafo 1 bis, il paragrafo 1 non si applica.

Or. en

Emendamento 1837
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:	***soppresso***
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati	

interamente tra le 21:00 le 10:00;

e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.

Or. de

Emendamento 1838
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:	***soppresso***
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	

Or. en

Emendamento 1839
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:	***soppresso***
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	

Or. en

Motivazione

Attenzione alla temperatura interna (emendamento da leggere in combinato disposto con l'emendamento relativo alla parte introduttiva del paragrafo 2)

Emendamento 1840
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:	***soppresso***
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	

Or. en

Emendamento 1841
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:	***soppresso***
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	

Or. en

Emendamento 1842
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Per*** il trasporto ***su strada di*** animali terrestri***, ad eccezione di*** cani e gatti***:***	2. ***L'organizzatore, quando pianifica il viaggio, e il trasportatore, quando effettua*** il trasporto***, garantiscono che gli animali siano trasportati su strada e su rotaia nelle seguenti condizioni:***
	a) per gli animali terrestri ***diversi da cani, gatti e galline ovaiole a fine carriera, la***

temperatura all'interno del compartimento per animali è compresa tra 0°C e 35°C;

b) per i conigli e il pollame diversi dalle galline ovaiole a fine carriera, quando le previsioni della temperatura nel luogo di partenza e nel luogo di destinazione sono inferiori a 10°C, gli animali sono trasportati solo in compartimenti per animali protetti dall'esposizione a venti freddi;

c) per le galline ovaiole a fine carriera, la temperatura all'interno del compartimento per animali è compresa tra 10°C e 35°C;

d) per i cani e ***i*** gatti***, la temperatura all'interno del compartimento per animali è compresa tra 15°C e 25ºC e la relativa umidità è compresa tra il 30 % e il 70 %; tuttavia, in deroga al comma precedente, in caso di trasporto di razze o tipi brachicefali e di cani e gatti con mantello estremo, come nel caso delle razze con sottomanto spesso e delle razze senza pelo, le temperature sono adattate alle esigenze di tali animali.***

Or. en

Motivazione

The use of weather forecasts as the basis for authorising animal transport raises concerns due to their variability and limited accuracy. Even minor deviations in temperature predictions can result in significant restrictions. This approach adds complexity to planning without providing clear certainty for transporters.

Moreover, the differing geographical and climatic conditions across the EU must be acknowledged, as well as the differing needs of animal species in relation to temperature.

A more effective control mechanism could be to allow transport in vehicles equipped with functioning temperature regulation systems (such as air conditioning and heating). These systems already exist and can provide real-time monitoring. To reinforce this approach, it would be reasonable to require that any malfunction in onboard temperature sensors be promptly reported.

Emendamento 1843

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto ***su strada*** di animali terrestri, ad eccezione di ***cani e gatti***:	2. Per il trasporto su strada di animali terrestri ***d'allevamento***, ad eccezione di ***vacche in lattazione, galline a fine carriera e conigli***:

Or. en

Emendamento 1844
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri***, ad eccezione di cani e gatti***:	2. Per il trasporto su strada di animali terrestri:

Or. de

Emendamento 1845
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:	2. Per il trasporto su strada di animali terrestri ***in veicoli senza sistemi di controllo e di ventilazione***, ad eccezione di cani e gatti:

Or. en

Emendamento 1846

Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:	2. Per il trasporto su strada***, su rotaia e via mare*** di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti:

Or. en

Emendamento 1847
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri***, ad eccezione di cani e gatti***:	2. Per il trasporto su strada di animali terrestri ***e a condizione che il veicolo non sia già dotato di un sistema interno di regolazione della temperatura e dell'umidità che possa funzionare per l'intera durata del viaggio e che consenta di adeguare la temperatura e l'umidità interna alle esigenze della specie trasportata***:

Or. fr

Emendamento 1848
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti***:***	2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti***, non sono adottate disposizioni supplementari***

	laddove siano in vigore misure per mantenere la temperatura fra 5 e 30ºC all'interno dei compartimenti in cui si trovano gli animali.

Or. es

Emendamento 1849
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti*:*	2. Per il trasporto su strada di animali terrestri, ad eccezione di cani e gatti***, i sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.***

Or. en

Emendamento 1850
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) la Commissione adotta atti di esecuzione, sulla base delle raccomandazioni scientifiche dell'EFSA, per stabilire limiti di temperatura tenendo conto delle caratteristiche delle diverse

	specie nonché delle temperature esterne e delle temperature all'interno dei mezzi di trasporto per l'intera durata del viaggio. Tali atti di esecuzione sono adottati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 1851
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1852
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1853
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1854
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;***	a) ***per gli animali terrestri diversi da cani e gatti, la temperatura all'interno del compartimento è compresa tra 5°C e 30°C;***

Or. de

Emendamento 1855
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a ***0ºC***, ***i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio***;	a) quando le previsioni indicano***, per l'intera durata del viaggio,*** temperature minime ***all'esterno e all'interno*** inferiori a ***5°C***, ***il trasporto non è consentito***;

Or. en

Emendamento 1856
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, ***i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli*** animali ***è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi*** durante il viaggio***;***	a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, ***il trasportatore adotta le misure necessarie per garantire il benessere degli*** animali durante il viaggio***.***

Or. en

Emendamento 1857
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono ***coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli*** dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	a) quando le previsioni indicano temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono ***protetti*** dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio***; ciò non si applica alle renne e ad altri ungulati adattati alle basse temperature***;

Or. en

Emendamento 1858
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando le previsioni ***indicano*** temperature inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	a) quando le previsioni ***delle*** temperature***, in qualsiasi luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono*** inferiori a 0ºC, i veicoli stradali sono coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;

Or. en

Emendamento 1859
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Pekka Toveri, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando ***le previsioni indicano temperature inferiori*** a ***0ºC***, i veicoli stradali ***sono*** coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	a) quando ***la temperatura è inferiore*** a ***5ºC***, i veicoli stradali ***dovrebbero essere*** coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio; ***si raccomanda la presenza di un sistema di riscaldamento nel compartimento per animali;***

Or. en

Emendamento 1860

Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quando ***le previsioni indicano temperature inferiori*** a ***0ºC***, i veicoli stradali ***sono*** coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio;	a) quando ***la temperatura è inferiore*** a ***5ºC***, i veicoli stradali ***dovrebbero essere*** coperti e la circolazione dell'aria nel compartimento in cui si trovano gli animali è controllata al fine di proteggerli dall'esposizione a venti freddi durante il viaggio; ***si raccomanda la presenza di un sistema di riscaldamento nel compartimento per animali;***

Or. en

Emendamento 1861
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) durante un'ondata di calore gli Stati membri possono adottare misure supplementari per garantire il benessere degli animali trasportati. Queste possono comprendere:
	- la riduzione del tempo di viaggio a nove ore;
	- l'autorizzazione dei viaggi tra le ore 21:00 e le ore 10:00.

Or. en

Emendamento 1862
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) nel caso di renne o altri ungulati adattati alle basse temperature, la lettera a) non si applica;

Or. en

Emendamento 1863
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) g) qualora siano in atto misure per mantenere una temperatura compresa tra 5°C e 30°C nei compartimenti in cui sono detenuti gli animali, le lettere da a) a f) comprese non si applicano.

Or. en

Emendamento 1864
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 1865
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1866
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1867
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1868
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1869
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1870
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore***;	b) ***i conigli e il pollame, in caso di temperatura esterna prevista inferiore ai 10ºC durante il trasporto, sono trasportati esclusivamente in compartimenti con protezione dall'esposizione a venti freddi***;

Or. de

Emendamento 1871
Emma Wiesner, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore;***	b) ***i trasporti sono dotati di attrezzature idonee al fine di garantire che la temperatura ambiente al loro interno sia adattata alle prescrizioni specifiche per specie.***

Or. en

Emendamento 1872
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, ***oltre alle*** misure ***di cui alla lettera a)***, il ***tempo di*** viaggio ***non supera le nove ore;***	b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, ***sono adottate pertinenti misure compensative per garantire che gli animali siano trasportati a una temperatura confortevole e sicura per la loro salute e la loro vita, tenendo conto della specie dell'animale, della razza e dell'età. Se la temperatura misurata all'interno del veicolo è confortevole e sicura per una data specie, razza ed età***, il viaggio ***è consentito a prescindere dalle previsioni meteorologiche.***

Or. en

Motivazione

Relying on the external temperature forecast to impose the obligations of this article, without

considering the temperature, airflow, species transported, or other indicators inside the transport, is disproportionate. When the temperature is low, other measures are put in place to ensure that the animals remain at a comfortable temperature, whether the transport is of sheep, cattle, pigs or poultry. Such measures would include using insulated vehicles or additional heat. That ensures that animals can safely be transported at low external temperatures. Setting a blanket temperature of -5ºC for all species has no scientific basis. For instance, cattle, sheep, rabbits, or horses have significantly better tolerance to low temperatures than poultry. EFSA does not really address the question of cold temperatures in transport, but in general, many animals tolerate low temperatures and thrive in them.

Emendamento 1873
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), ***il tempo di viaggio non supera le nove ore***;	b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), ***devono essere attuate pertinenti misure compensative per garantire che gli animali siano trasportati a una temperatura confortevole tenendo conto della specie, della razza e dell'età dell'animale interessato.***

Or. en

Emendamento 1874
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b
2023/0448(COM)
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), ***il tempo di viaggio non supera le nove ore;***	b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), ***sono attuate pertinenti misure compensative per garantire che gli animali siano trasportati***

a una temperatura confortevole tenendo conto della specie, della razza e dell'età dell'animale interessato.

Or. en

Motivazione

È sproporzionato fare affidamento alla previsione delle temperature esterne per fissare gli obblighi del presente articolo, senza considerare la temperatura, la ventilazione, le specie trasportate o altri indicatori all'interno del trasporto.

La fissazione di una temperatura generale di -5°C per tutte le specie non ha basi scientifiche. Ad esempio i vitelli, gli ovini, i conigli o i cavalli hanno una tolleranza delle basse temperature considerevolmente migliore rispetto al pollame. L'EFSA non contempla la questione delle basse temperature nel trasporto, ma in generale molti animali tollerano le basse temperature e ne traggono giovamento.

Emendamento 1875
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non ***supera*** le nove ore;	b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non ***dovrebbe superare*** le nove ore***, a meno che non siano adottate le misure necessarie per garantire il benessere degli animali***;

Or. en

Emendamento 1876
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle	b) quando le previsioni indicano temperature inferiori a -5ºC, oltre alle

misure di cui alla lettera a), ***il tempo di viaggio non supera le nove ore***;	misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le nove ore ***e dovrebbero essere attuate misure per garantire che gli animali siano trasportati a temperature adatte alle specie***;

Or. en

Emendamento 1877
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando le previsioni ***indicano*** temperature inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le ***nove*** ore;	b) quando le previsioni ***delle*** temperature***, in qualsiasi luogo di cui al paragrafo 1, sono*** inferiori a -5ºC, oltre alle misure di cui alla lettera a), il tempo di viaggio non supera le ***otto*** ore;

Or. en

Emendamento 1878
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1879
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1880
Emma Wiesner, Elsi Katainen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1881
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1882
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1883
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo elemento non è in linea con i pareri scientifici.

Emendamento 1884
Anna Zalewska, Waldemar Buda, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le	***soppresso***

10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;

Or. en

Emendamento 1885
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1886
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. es

Motivazione

Considerare -5, 25 o 30ºC come "temperature estreme" è particolarmente discriminatorio per il settore zootecnico negli Stati membri settentrionali e meridionali, dove gli animali si sono adattati a tali temperature e la catena verrebbe interrotta per periodi più lunghi durante tutto l'anno.

Emendamento 1887
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1888
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore;	c) quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore; ***a seconda delle caratteristiche climatiche specifiche degli Stati membri, il limite di temperatura può essere superiore o inferiore di 5°C;***

Or. ro

Emendamento 1889
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando ***le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore***;	c) quando ***la temperatura è superiore a 30°C è previsto un sistema di ventilazione o raffreddamento adeguato***;

Or. en

Emendamento 1890
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***quando le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00*** non ***supera le nove*** ore;	c) ***il viaggio*** non ***dura più di quattro*** ore ***e mezza se non è garantito che la temperatura esterna durante il viaggio non superi in nessun momento i 30 gradi Celsius***;

Or. de

Emendamento 1891
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando ***le previsioni indicano temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore***;	c) quando ***la temperatura è superiore a 30°C è previsto un sistema di ventilazione o raffreddamento adeguato***;

Or. en

Emendamento 1892
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***quando le previsioni indicano***	c) ***in caso di temperature esterne***

temperature comprese tra 25°C e 30ºC, il tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non ***supera le nove ore***;	***previste superiori ai 25ºC durante il viaggio, la densità di viaggio massima deve essere diminuita del 20 % nei veicoli*** non ***completamente climatizzati***;

Or. de

Emendamento 1893
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando le previsioni indicano temperature ***comprese tra 25°C e 30ºC***, il ***tempo di viaggio nella fascia oraria tra le 10:00 e le 21:00 non supera le nove ore***;	c) quando le previsioni indicano***, per l'intera durata del viaggio,*** temperature ***superiori a 25°C***, il ***trasporto non è consentito***;

Or. en

Emendamento 1894
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 1895
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1896
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1897
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1898
Emma Wiesner, Elsi Katainen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1899
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1900
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1901
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	***soppresso***

Or. es

Motivazione

L'imposizione del trasporto notturno avrebbe gravi ripercussioni sociali ed economiche, in particolare nelle regioni in cui le temperature superiori a 30ºC durano diversi mesi, poiché costringerebbe i trasportatori, gli allevatori e i macelli a lavorare di notte. Il lavoro notturno è considerato più pericoloso e pertanto occorre valutare correttamente il rischio di dover trasportare tutte le specie di bestiame di notte.

Emendamento 1902
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***quando*** le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, ***sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente*** tra le 21:00 le 10:00;	d) ***se*** le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, ***si raccomanda che l'intero viaggio sia effettuato*** tra le 21:00 e le 10:00***. Il trasportatore può tuttavia adottare misure correttive adeguate per garantire che gli animali siano trasportati a una temperatura confortevole e sicura per la loro vita, tenendo conto della specie dell'animale, della razza e dell'età. Se la temperatura misurata all'interno del veicolo è confortevole e sicura per una data specie, razza ed età, il viaggio è consentito a prescindere dalle previsioni meteorologiche***;

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri i veicoli sono dotati di sistemi di condizionamento dell'aria, di ventilazione efficace e di altri sistemi di raffreddamento; proporre un divieto di trasporto basato solo sulle previsioni meteorologiche e a prescindere dalla temperatura misurata all'interno del veicolo costituirebbe una grave carenza legislativa e non sarebbe in alcun modo giustificato.

Emendamento 1903
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni ***indicano*** temperature ***superiori a 30ºC***, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	d) quando le previsioni ***delle temperature tra le 10:00 e le 21:00, in qualsiasi momento, eccedono i limiti superiori di temperatura specifici per specie, vale a dire 25°C per equini, bovini, ovini, caprini, cervidi o suinetti svezzati, o 20°C per le scrofe, o 22°C per i suini in fase di finissaggio, o, nel caso di partite miste, la più bassa di tali*** temperature, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;

Or. en

Emendamento 1904
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00;	d) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC ***in qualsiasi punto dell'itinerario pianificato***, sono consentiti solo i viaggi effettuati

interamente tra le 21:00 le 10:00;

Or. en

Emendamento 1905
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC, sono consentiti solo i viaggi effettuati interamente tra le 21:00 le 10:00***;	d) ***il viaggio non può durare più di quattro ore e mezza, a meno che non sia garantito che la temperatura esterna non superi i 30 gradi Celsius in alcun momento durante il viaggio***;

Or. en

Emendamento 1906
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) ciascun mezzo di trasporto è dotato di termometri e igrometri per registrare le temperature e l'umidità in ciascun compartimento, nonché di dispositivi di controllo per monitorare i livelli di ammoniaca;

Or. en

Emendamento 1907
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) i veicoli sono dotati di registratori di dati che registrano la temperatura, l'umidità e i livelli di ammoniaca; i dati dovrebbero dimostrare chiaramente le condizioni in cui si trovano gli animali durante il trasporto e sono registrati in TRACES.

Or. en

Emendamento 1908
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1909
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1910

Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1911
Christine Singer, Jan-Christoph Oetjen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1912
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1913
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1914
Emma Wiesner, Elsi Katainen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1915
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1916
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. es

Motivazione

L'imposizione del trasporto notturno avrebbe gravi ripercussioni sociali ed economiche, in particolare nelle regioni in cui le temperature superiori a 30ºC durano diversi mesi, poiché costringerebbe i trasportatori, gli allevatori e i macelli a lavorare di notte. Il lavoro notturno è considerato più pericoloso e quindi occorre valutare correttamente il rischio di dover

trasportare tutte le specie di bestiame di notte, con un aumento significativo dei camion a causa della riduzione della densità.

Emendamento 1917
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni indicano temperature superiori a 30ºC tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 1918
Tilly Metz, Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) quando le previsioni ***indicano*** temperature superiori ***a 30ºC*** tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 %.	e) quando le previsioni ***delle*** temperature***, in qualsiasi dei luoghi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono*** superiori ***alle temperature definite per tipo di animale al paragrafo 2, lettera d),*** tra le 21:00 e le 10:00, lo spazio disponibile per gli animali è aumentato del 20 % ***e durante tutto il viaggio sono utilizzati sistemi di ventilazione come indicato all'allegato I, capo XI, punto 6.1***.

Or. en

Emendamento 1919
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) b) la temperatura interna durante l'intero trasporto deve essere mantenuta costante entro un intervallo compreso tra 5° e 30° Celsius (con una deviazione a breve termine e imprevedibile di ± 5°C). Se, secondo le previsioni meteorologiche, è prevista una temperatura massima giornaliera di 30° Celsius o superiore nel luogo di carico di un trasporto di animali vivi a lunga distanza il giorno del carico, questo può aver luogo solo nelle ore in cui la temperatura è inferiore a 30° Celsius.

Or. en

Emendamento 1920
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) i viaggi in cui i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi di climatizzazione certificati (quali isolamento, riscaldamento, aria condizionata) in grado di mantenere in maniera comprovata la temperatura all'interno del veicolo tra 5 e 25°C sono esentati dalle restrizioni relative ai tempi di viaggio di cui alle lettere da a) a e);

Or. en

Emendamento 1921
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sono considerati soltanto gli equidi che non sono trasportati in ambienti individuali e per i quali è possibile regolare ulteriormente lo spazio disponibile.

Or. fr

Motivazione

L'articolo 31 prevede l'obbligo per i trasportatori di aumentare del 20 % lo spazio disponibile per l'animale quando la temperatura supera i 30°. A differenza di altre specie, i cavalli vengono trasportati in ambienti individuali. In pratica è impossibile modificare le dimensioni e la progettazione degli stalli durante il trasporto tenendo conto dei cambiamenti di temperatura. Si chiede pertanto che ciò si applichi solo a una parte marginale del settore equino.

Emendamento 1922
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) i mezzi di trasporto devono essere dotati di dispositivi per monitorare e registrare i livelli di temperatura, umidità e ammoniaca in grado di allertare il conducente in caso di superamento dei valori soglia; devono essere installati sensori nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori; le registrazioni così ottenute devono essere datate e messe a disposizione dell'autorità competente.

Or. en

Emendamento 1923
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) c) in deroga alle lettere a) e b), è ancora possibile effettuare trasporti senza tenere conto delle previsioni della temperatura se si utilizza un veicolo dotato di sistema di climatizzazione per l'intera durata del viaggio, in grado di mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.

Or. en

Motivazione

L'uso di veicoli di trasporto completamente climatizzati non è esplicitamente affrontato nelle normative vigenti. Mentre tale tecnologia potrebbe non essere ampiamente disponibile o

utilizzata al momento, i progressi nelle capacità tecniche potrebbero richiedere cambiamenti in futuro.

Emendamento 1924
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'organizzatore deve garantire che i mezzi di trasporto su strada:
	a) siano dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Devono essere installati sensori nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, su richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente;
	b) siano dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo di temperatura di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1925
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il veicolo è dotato di un sistema di controllo della temperatura funzionante in grado di mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C

	all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.

Or. en

Emendamento 1926
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25ºC e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1927
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25ºC e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1928
Flavio Tosi, Salvatore De Meo, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25ºC e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1929
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25ºC e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1930
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25ºC e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1931
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra 20°C e 25ºC e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1932
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra ***20°C*** e ***25ºC*** e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %.	3. Cani e gatti sono trasportati in un compartimento con una temperatura ambiente compresa tra ***10°C*** e ***26ºC per i cani e 15°C e 26°C per i gatti*** e un'umidità compresa tra il 30 % e il 70 %. ***Le temperature sono adattate in caso di trasporto di razze o tipi brachicefali e di cani e gatti con mantello estremo, come nel caso delle razze con sottomanto spesso e delle razze senza pelo.***

Or. en

Emendamento 1933
Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai	***soppresso***

fini di un progetto autorizzato o di riproduzione a norma della direttiva 2010/63/UE.

Or. en

Emendamento 1934
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un progetto autorizzato o di riproduzione a norma della direttiva 2010/63/UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1935
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un progetto autorizzato o di riproduzione a norma della direttiva 2010/63/UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1936

Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del paragrafo 1, entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri inseriscono in TRACES il link al proprio organo designato per le previsioni della temperatura al fine di condividere tali previsioni con tutte le autorità competenti e tutti gli operatori.	***soppresso***
Per il trasporto di animali verso un paese terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza per le previsioni della temperatura.	

Or. en

Emendamento 1937
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del paragrafo 1, entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri inseriscono in TRACES il link al proprio organo designato per le previsioni della temperatura al fine di condividere tali previsioni con tutte le autorità competenti e tutti gli operatori.	***soppresso***
Per il trasporto di animali verso un paese terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel	

luogo di partenza per le previsioni della temperatura.

Or. en

Emendamento 1938
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri inseriscono in TRACES il link al proprio organo designato per le previsioni della temperatura al fine di condividere tali previsioni con tutte le autorità competenti e tutti gli operatori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1939
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri inseriscono in TRACES il link al proprio organo designato per le previsioni della temperatura al fine di condividere tali previsioni con tutte le autorità competenti e tutti gli operatori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1940
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto di animali verso un paese terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza per le previsioni della temperatura.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1941
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto di animali verso un paese terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza per le previsioni della temperatura.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1942
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto di animali verso un paese	***soppresso***

terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza per le previsioni della temperatura.	

Or. en

Emendamento 1943
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto di animali verso un paese terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza per le previsioni della temperatura.	Per il trasporto di animali verso un paese terzo ***durante il periodo di transizione di 18 mesi dall'entrata in vigore e dall'applicazione del presente regolamento***, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza per le previsioni della temperatura. ***Le autorità competenti non autorizzano le esportazioni verso paesi terzi se in una delle tratte del viaggio le temperature esterne previste sono inferiori a 5°C o superiori a 25°C.***

Or. en

Emendamento 1944
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per il trasporto di animali verso un paese terzo, le temperature previste nei luoghi dei paesi terzi sono determinate avvalendosi dell'organo designato nel luogo di partenza	*(Non concerne la versione italiana.)*

per le previsioni della temperatura.

Or. en

Emendamento 1945
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 5, gli organizzatori possono essere esentati dalle prescrizioni relative al trasporto degli animali in considerazione delle temperature previste, a condizione che il mezzo di trasporto sia dotato di un sistema interno di controllo della temperatura dell'aria ambiente omologato a norma del paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 1946
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Un fabbricante di un sistema di controllo della temperatura dell'aria ambiente di cui al paragrafo 5 bis stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema.

Or. en

Emendamento 1947
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il sistema di controllo della temperatura interna dell'aria ambiente di cui al paragrafo 6, purché che vi siano prove scientifiche e tecniche che tale sistema garantisce che le temperature interne minime e massime possano essere mantenute tra +5°C e +25°C per l'intera durata di un breve viaggio e di un lungo viaggio e che i limiti superiori di temperatura specifici per specie, di cui al paragrafo 2 quinquies, possano essere mantenuti anche per l'intera durata di un breve viaggio e di un lungo viaggio.

Or. en

Emendamento 1948
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies. Ciascun mezzo di trasporto è dotato di termometri e igrometri al fine di registrare le temperature interne e i livelli di umidità riconosciuti conformemente al paragrafo 5 sexies. I dati ottenuti dai termometri e dagli igrometri sono comunicati alle persone responsabili su qualsiasi modo di trasporto e conservati in un sistema d'informazione accessibile a TRACES,

istituito dalla Commissione conformemente all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 1949
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 sexies. Un fabbricante di un termometro e/o di un igrometro di cui al paragrafo 5 quinquies stabilito nell'Unione o, se stabilito in un paese terzo, rappresentato nell'Unione può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento del sistema. La Commissione, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, riconosce il termometro e/o l'igrometro di cui al paragrafo 10, purché vi siano prove scientifiche e tecniche che tali strumenti possano registrare adeguatamente la temperatura e i livelli di umidità durante l'intera durata di un breve viaggio e di un lungo viaggio. La Commissione esamina inoltre il modo in cui i termometri e/o gli igrometri sono collocati all'interno di diversi modi di trasporto che consentono un monitoraggio adeguato e tali informazioni dovrebbero essere indicate nella domanda.

Or. en

Emendamento 1950
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 septies. I veicoli già in funzione e dotati di tecnologie in grado di controllare le temperature interne dell'aria possono continuare a funzionare solo se tali tecnologie possono garantire che le temperature interne minime e massime possano essere mantenute tra +5°C e +25°C per l'intera durata di un breve viaggio e di un lungo viaggio e che i limiti di temperatura superiori specifici per specie possano essere mantenuti anche per l'intera durata di un breve viaggio e di un lungo viaggio di cui al paragrafo 2 quinquies. Le autorità competenti effettuano controlli della conformità dei veicoli in servizio almeno due volte all'anno per veicolo. Se viene dimostrato che i limiti di temperatura non sono rispettati, è fatto divieto dell'uso di tali veicoli. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, le prescrizioni relative ai controlli di conformità da effettuare.

Or. en

Emendamento 1951
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 octies. L'autorità competente approva il giornale di viaggio solo se è conforme ai paragrafi da 1 a 5 septies del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1952
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Tempi di viaggio e condizioni per il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici, dai conigli e dalle specie di selvaggina da penna
	L'organizzatore, al momento di presentare il giornale di viaggio in TRACES, e l'autorità competente, al momento di approvare il giornale di viaggio, tengono conto dei sistemi di controllo della temperatura e di ventilazione a disposizione sui mezzi di trasporto. È opportuno prendere in particolare considerazione una serie di aspetti:
	1. il tipo e il posizionamento dei sensori sui mezzi di trasporto che meglio determinano la temperatura effettiva nel veicolo durante il trasporto;
	2. i sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna;
	3. tali limiti di temperatura tengono conto anche delle specie trasportate, della loro età e dello stato di gravidanza;
	4. durante un'ondata di calore gli Stati membri possono adottare misure supplementari per garantire il benessere

degli animali trasportati. Tuttavia, anche in condizioni di temperature estreme, deve essere possibile proseguire il viaggio;

5. i paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli animali che viaggiano con trasporti in condizioni di biosicurezza ai fini di un progetto autorizzato o di riproduzione a norma della direttiva 2010/63/UE.

Or. en

Emendamento 1953
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Dichiarazione di conformità alle norme in materia di benessere degli animali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale
	1. Il trasporto di animali verso paesi terzi è consentito solo se il paese terzo interessato ha presentato alla Commissione europea una dichiarazione di conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
	2. Una procedura di indagine per la conformità al codice sanitario di cui al paragrafo 1 è avviata in caso di reclamo scritto da parte di uno Stato membro, di uno o più trasportatori dell'Unione o di un'associazione di organizzazioni dell'Unione per il benessere degli animali, o quando la Commissione agisce di propria iniziativa, a condizione che vi siano sufficienti indicazioni di danni o minacce di danni agli animali dovute alla non conformità agli orientamenti.

3. Una volta ricevuto il reclamo, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e conduce un'indagine. In caso di inosservanza del codice sanitario di cui al paragrafo 1, è vietato l'ulteriore trasporto di animali verso il paese terzo interessato fino a nuova comunicazione mediante un atto delegato. Il divieto di trasporto stabilito a norma della seconda frase è revocato dalla Commissione se il paese terzo ha fornito prove adeguate di aver posto rimedio alle carenze riscontrate.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere consentito il trasporto di animali vivi solo verso i paesi terzi che hanno dichiarato la conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). I reclami relativi a violazioni di tale codice sanitario sono oggetto di una procedura d'indagine da parte della Commissione europea e, se del caso, il trasporto di animali vivi verso il paese terzo interessato è vietato fino a quando non sia stato posto rimedio alle carenze riscontrate.

Emendamento 1954
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Considerazioni sulla temperatura per quanto riguarda il trasporto su strada e su rotaia di animali terrestri diversi dagli uccelli domestici e dai conigli
	1. La temperatura all'interno del mezzo di trasporto deve essere compresa tra 5°C e 30°C, con una tolleranza di +/- 5°C, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia fermo o in movimento.
	2. I sistemi di controllo della temperatura e di ventilazione disponibili nel mezzo di trasporto sono presi in considerazione quando si tratta di garantire una

temperatura adeguata all'interno del mezzo di trasporto.

In particolare si dovrebbe tener conto dei seguenti aspetti:

a) il tipo di sensori e il loro posizionamento nel mezzo di trasporto per determinare meglio la temperatura effettiva nel veicolo durante il trasporto;

b) la possibilità di continuare il viaggio in condizioni di temperatura estreme;

c) le specie trasportate e le diverse prescrizioni di temperatura che è necessario stabilire in base alla specie, all'età e alla pelliccia folta o corta della razza in questione.

3. Il paragrafo 2 non si applica agli animali che viaggiano con mezzi di trasporto in condizioni di biosicurezza ai fini di un progetto o di riproduzione autorizzati a norma della direttiva 2010/63/UE.

Or. ro

Emendamento 1955
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo -32 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -32
	Destinazioni consentite nei paesi terzi per il trasporto di animali vivi
	1. Entro il 2030 è fatto divieto agli operatori economici di trasportare animali verso paesi terzi, con qualsiasi mezzo di trasporto, a meno che il paese di destinazione figuri in un elenco di destinazioni di esportazione consentite a norma del paragrafo 2 del presente

articolo.

2. La Commissione provvede affinché siano in vigore accordi bilaterali con i paesi terzi di destinazione per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento fino alla destinazione finale e per attuare norme di equivalenza in materia di benessere degli animali. La Commissione redige, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco pubblico di destinazioni di esportazione consentite.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere un numero di destinazioni consentite per il trasporto di animali vivi verso paesi terzi, ossia una lista bianca, fino all'entrata in vigore nel 2033 di un più ampio divieto di trasporto di animali verso paesi terzi. Ciò garantirà, durante il periodo di transizione, che siano autorizzate solo le esportazioni di animali vivi verso paesi in cui esistono norme equivalenti in materia di benessere degli animali.

Emendamento 1956
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo -32 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -32
	Divieto di trasporto da e verso paesi terzi
	1. È fatto divieto di trasportare bovini, ovini, caprini, suini e pollame da e verso paesi terzi per qualsiasi scopo a decorrere dalla data di entrata in vigore e di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 59.
	2. È fatto divieto di trasportare equini da e verso paesi terzi a fini di macellazione o di ingrasso se destinati al consumo umano a decorrere dalla data di entrata in vigore e di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 59.

Or. en

Emendamento 1957
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori ***possono predisporre*** il trasporto di animali verso paesi terzi solo se sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 5.	1. Gli organizzatori ***predispongono*** il trasporto di animali verso paesi terzi solo se sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 1958
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli organizzatori ***possono predisporre*** il trasporto di animali verso paesi terzi solo se sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 5.	1. Gli organizzatori ***predispongono*** il trasporto di animali verso paesi terzi solo se sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 1959
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Gli organizzatori compilano la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1, conformemente all'articolo 15, sia per brevi viaggi che per lunghi viaggi e si assicurano che i trasportatori e i detentori nel luogo di destinazione compilino le sezioni del giornale di viaggio che li riguardano.	2. Gli organizzatori compilano la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1, conformemente all'articolo 15, sia per brevi viaggi che per lunghi viaggi e si assicurano che i trasportatori e i detentori ***degli animali*** nel luogo di destinazione compilino le sezioni del giornale di viaggio che li riguardano.

Or. en

Emendamento 1960
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli organizzatori compilano la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1, conformemente all'articolo 15, sia per brevi viaggi che per lunghi viaggi e si assicurano che i trasportatori e i detentori nel luogo di destinazione compilino le sezioni del giornale di viaggio che li riguardano.	2. Gli organizzatori compilano la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato III, punto 1, conformemente all'articolo 15, sia per brevi viaggi che per lunghi viaggi e si assicurano che i trasportatori e i detentori ***degli animali*** nel luogo di destinazione compilino le sezioni del giornale di viaggio che li riguardano.

Or. en

Emendamento 1961
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro un periodo massimo di [18 mesi] dall'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'articolo 59, gli Stati membri non autorizzano il trasporto di bovini, ovini, caprini, suini, pollame e

	conigli verso paesi terzi, indipendentemente dalla durata del viaggio, dalle condizioni di trasporto, dai mezzi di trasporto utilizzati e dalla finalità dell'esportazione. Durante tale periodo di transizione, tutte le condizioni relative al trasporto di tali animali all'interno dell'UE si applicano anche al loro trasporto in partenza da uno Stato membro con destinazione finale al di fuori dei territori dell'UE.

Or. en

Emendamento 1962
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per i viaggi che comprendono il trasporto su nave adibita al trasporto di bestiame, l'organizzatore si assicura che l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia compilato, firmato e timbrato l'attestato di cui all'allegato IV e lo abbia trasmesso all'autorità competente del luogo di partenza. L'autorità competente non approva il giornale di viaggio se tale attestato non è fornito.	3. Per i viaggi che comprendono il trasporto su nave adibita al trasporto di bestiame ***o nave portacontenitori***, l'organizzatore si assicura che l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia compilato, firmato e timbrato l'attestato di cui all'allegato IV e lo abbia trasmesso all'autorità competente del luogo di partenza. L'autorità competente non approva il giornale di viaggio se tale attestato non è fornito.

Or. en

Emendamento 1963
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Per i viaggi che comprendono il trasporto su nave adibita al trasporto di bestiame, l'organizzatore si assicura che l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia compilato, firmato e timbrato l'attestato di cui all'allegato IV e lo abbia trasmesso all'autorità competente del luogo di partenza. L'autorità competente non approva il giornale di viaggio se tale attestato non è fornito.	3. Per i viaggi ***verso paesi terzi*** che comprendono il trasporto su nave adibita al trasporto di bestiame, l'organizzatore si assicura che l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia compilato, firmato e timbrato l'attestato di cui all'allegato IV e lo abbia trasmesso all'autorità competente del luogo di partenza. L'autorità competente non approva il giornale di viaggio se tale attestato non è fornito.

Or. en

Emendamento 1964
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per ***i viaggi*** che ***comprendono*** il trasporto su nave adibita al trasporto di bestiame, l'organizzatore si assicura che l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia compilato, firmato e timbrato l'attestato di cui all'allegato IV e lo abbia trasmesso all'autorità competente del luogo di partenza. L'autorità competente non approva il giornale di viaggio se tale attestato non è fornito.	3. Per ***ciascun viaggio*** che ***comprende*** il trasporto su nave adibita al trasporto di bestiame, l'organizzatore si assicura che l'autorità competente del paese terzo di destinazione abbia compilato, firmato e timbrato l'attestato di cui all'allegato IV e lo abbia trasmesso all'autorità competente del luogo di partenza. L'autorità competente non approva il giornale di viaggio se tale attestato non è fornito.

Or. en

Emendamento 1965
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Un punto focale per il benessere degli animali è designato in tutti i paesi

terzi coinvolti nelle esportazioni. Il punto focale per il benessere degli animali è responsabile di informare le autorità competenti del paese di origine dello stato di salute e benessere degli animali al loro arrivo in porto e al loro stabilimento di destinazione finale. Un elenco di contatti dei punti focali è pubblicato e aggiornato regolarmente.

Or. es

Emendamento 1966
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se non è consentito l'ingresso degli animali nel territorio di un paese terzo, la partita è immediatamente rinviata nello Stato membro da cui è stata spedita, oppure beneficia di strutture, mangime e acqua adeguati presso il posto di controllo del paese terzo, conformemente all'articolo 34, prima di essere rinviata il più presto possibile.

Or. en

Emendamento 1967
Annalisa Corrado, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le disposizioni del capo VII si applicano fino al completamento della transizione verso il commercio di carni, carcasse e materiale embrionale al fine di

eliminare progressivamente il trasporto di animali vivi verso paesi terzi.

Or. en